

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e XI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	35
DIFESA (IV)	»	41
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	42
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	59
AFFARI SOCIALI (XII)	»	69
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	70
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	71
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	72
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	73

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Insieme per il Futuro: IPF; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e VI (Finanze)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
SEDE REFERENTE:	
DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 3656 Governo, approvato con modificazioni dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Relazione introduttiva</i>)	6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente della XI Commissione, Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 19.30.

DL 36/2022: ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 3656 Governo, approvato con modificazioni dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Renata POLVERINI, *presidente e relatrice per la XI Commissione*, dopo avere avvertito che il provvedimento è inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea il prossimo 27 giugno, anche a nome del collega relatore per la V Commissione, onorevole Fassina, ne illustra sommariamente il contenuto, richiamandosi a una relazione che deposita (*vedi allegato*). Indi, non essendoci interventi, dichiara chiuso l'esame preliminare.

Quanto al prosieguo dell'esame, data la ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni (sottolineata con disappunto da tutti i gruppi nel corso dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite tenutosi oggi), avanza la seguente proposta sulla tempistica, concordata con il presidente della Commissione Bilancio anche sulla base degli esiti della citata riunione degli Uffici di presidenza: termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 10 della giornata di domani; ore 10.30 seduta per l'eventuale dichiarazione delle inammissibilità; ore 11 termine per la presentazione degli eventuali ricorsi; seduta per l'esame

delle proposte emendative e, successivamente, per il conferimento del mandato ai relatori alle ore 12 della giornata di domani.

(Così rimane stabilito).

Renata POLVERINI *presidente e relatrice per la XI Commissione*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.40.

ALLEGATO

DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 3656 Governo, approvato con modificazioni dal Senato.

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato presentato in Senato il 30 aprile 2022 e assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), dove l'esame si è concluso il 20 giugno.

Nel corso dell'esame al Senato, il disegno di legge di conversione ha subito numerose modifiche, che hanno determinato un incremento del numero degli articoli di cui il provvedimento si compone, passati dai cinquanta iniziali ai settantuno del testo all'esame della Camera.

Esso è suddiviso in nove Capi. Il Capo I reca: Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca.

In particolare, l'articolo 1, novellando l'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone che, nella predisposizione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale, i decreti del Ministro per la pubblica amministrazione tengano conto anche dei fabbisogni dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità utili a sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione. Come si legge nella relazione illustrativa del decreto-legge, tale misura integra gli elementi costitutivi della *milestone* M1C1 del PNRR.

L'articolo 2 introduce una disciplina per centralizzare le procedure di assunzione nella pubblica amministrazione, attraverso il Portale unico del reclutamento InPA, prevedendo, in particolare, che dal 1° novembre 2022 l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministra-

zioni pubbliche, comprese le Regioni e gli enti locali, avvenga tramite tale Portale, sviluppato e gestito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e operativo dal 1° luglio 2022. Come risulta dalla Relazione tecnica al testo originario del decreto, l'investimento per la realizzazione del Portale contribuisce al raggiungimento della *milestone* M1C1-56 del PNRR entro il primo semestre 2022.

L'articolo 3 introduce nel decreto legislativo n. 165 del 2001 l'articolo 35-*quater*, che disciplina le procedure di assunzione del personale non dirigenziale. Le disposizioni prevedono, tra l'altro: l'effettuazione di almeno una prova scritta e, con la prova orale, l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera; l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in video conferenza della prova orale; la possibilità di ricorrere a prove preselettive; l'attribuzione della decisione dei contenuti delle prove alle singole amministrazioni; una fase di valutazione dei titoli per i bandi concernenti profili ad elevata specializzazione tecnica, ai fini dell'ammissione alle fasi successive della procedura concorsuale; il concorso dei titoli e dell'esperienza professionale alla formazione del punteggio finale, in misura non superiore a un terzo; la possibilità per le pubbliche amministrazioni di bandire concorsi riservati, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale già in servizio in possesso di determinati requisiti.

L'articolo 4, modificando l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce una sezione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche am-

ministrazioni dedicata all'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei *social media* da parte dei dipendenti pubblici e prevede lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico nelle pubbliche amministrazioni. Anche tale misura, come risulta dalla relazione illustrativa, integra gli elementi costitutivi della *milestone* M1C1-56 del PNRR.

L'articolo 5 prevede l'adozione da parte delle amministrazioni di misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitano o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato, sulla base di specifiche linee guida adottate dal Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità. La relazione illustrativa precisa che la misura integra gli elementi costitutivi della *milestone* M1C1-56 del PNRR, attuando le finalità relative al rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere.

L'articolo 6 introduce una nuova disciplina della mobilità orizzontale del personale pubblico, applicabile dal 1° luglio 2022, prevedendo l'utilizzo esclusivo del Portale del reclutamento, sia da parte delle amministrazioni sia da parte del personale interessato, e dispone limitazioni alla possibilità di ricorrere a comandi e distacchi del personale non dirigenziale, consentiti nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità, ad eccezione dei comandi e distacchi obbligatori. Si segnala, inoltre, che la norma proroga al 30 settembre 2022 il termine entro il quale le amministrazioni utilizzatrici possono procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziali, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in lavori di pubblica utilità.

L'articolo 7 introduce ulteriori misure abilitanti per l'attuazione del PNRR, tra le quali si segnalano: il differimento al 30 giugno 2022 del termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e organizzazione; la modifica alla procedura per il conferimento di incarichi a esperti per il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR; la

proroga al 30 luglio 2022 del termine entro il quale i comuni devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR.

L'articolo 7-bis dispone l'istituzione dal 1° gennaio 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR), con funzioni di supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica di impatto della regolamentazione, nonché di valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative. Dalla medesima data, cessa il gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e gli esperti che al 31 dicembre 2022 lo compongono sono nominati componenti del NUVIR fino alla data di scadenza dei rispettivi incarichi.

L'articolo 8 istituisce un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di far fronte al fabbisogno finanziario di Formez PA connesso allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le amministrazioni.

L'articolo 9 dispone il differimento dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023 dei termini per l'assunzione da parte del Ministero della transizione ecologica di trecentocinquanta unità di personale; autorizza inoltre la Presidenza del Consiglio dei ministri a incrementare la dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinare anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Gli articoli 10 e 11 recano disposizioni in materia di conferimento di incarichi e di reclutamento di personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, compresi le regioni e gli enti locali.

L'articolo 12, con l'obiettivo di potenziare la Scuola nazionale dell'amministrazione: istituisce la figura del Vicepresidente; autorizza il reclutamento di ventotto unità di personale non dirigenziale con funzioni di tutoraggio nonché di sessanta unità di personale non dirigenziale con profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione e di assistente specialista; prevede la possibilità di istituire poli formativi sul territorio nazionale.

L'articolo 13, allo scopo di contenere gli effetti derivanti dalla carenza dell'organico della carriera dirigenziale penitenziaria, dispone in via eccezionale la riduzione a dodici mesi della durata del corso di prima formazione dei consiglieri penitenziari nominati all'esito delle procedure di reclutamento indette con i decreti dirigenziali 5 maggio 2020, 28 agosto 2020 e 6 ottobre 2020.

L'articolo 14 reca una serie di misure in materia di università e ricerca, finalizzate alla realizzazione di diverse linee di intervento previste dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2 del PNRR, dedicato a « Progetti di finanziamento presentati da giovani ricercatori », tra le quali si segnalano: la previsione di procedure semplificate di reclutamento da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca per giovani ricercatori che abbiano ottenuto un Sigillo di Eccellenza a seguito della partecipazione a bandi europei; l'istituzione, nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), del profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato; la modifica della disciplina dei contratti di ricerca e in materia di contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato e delle relative procedure di reclutamento; l'introduzione della qualifica dei tecnologi a tempo indeterminato, per lo svolgimento nelle università di attività di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione

delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale.

L'articolo 15 autorizza l'ANPAL ad assumere, dal 2022, un contingente di personale pari a quarantatré unità, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello dirigenziale non generale e quaranta unità appartenenti alla terza area funzionale – fascia economica F1.

L'articolo 15-*bis* introduce disposizioni riguardanti i patronati, con particolare riferimento alla procedura di conferimento del mandato, e istituisce un fondo per erogare nel 2022 finanziamenti ai medesimi enti, proporzionati alle pratiche svolte.

L'articolo 15-*ter* modifica la disciplina relativa all'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, prevedendo l'istituzione del ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.

L'articolo 16 autorizza per l'anno 2022 il Ministero dell'interno ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, trenta unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico.

L'articolo 16-*bis* dispone l'aumento di tre unità della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e introduce modifiche in ordine ai limiti di conferimento dei posti di vicedirettore. L'articolo 16-*ter* prevede la possibilità per il Ministero della difesa di conferire, fino al 31 dicembre 2027, incarichi di funzione dirigenziale di livello generale a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga al limite percentuale vigente e comunque nel limite massimo di tre unità ulteriori. L'articolo 16-*quater* autorizza l'assunzione sino a 500 allievi agenti

della Polizia di Stato. L'articolo 17 dispone l'aumento della dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna di undici unità e di quella del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di 1.092 unità, autorizzando conseguentemente il Ministero della giustizia a bandire le relative procedure concorsuali e prevedendo anche la possibilità di effettuare le assunzioni anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità. L'articolo 17-*bis* reca la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. L'articolo 17-*ter* consente al Ministero della giustizia, fino al 31 dicembre 2023, di assumere con contratto a tempo indeterminato, fino a 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale seconda, posizione economica F1, in possesso dei requisiti specificati dalla norma e già in servizio presso l'Amministrazione con contratti a tempo determinato.

Il Capo II reca Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria e fiscale. In particolare, l'articolo 18 anticipa al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronico ed estende l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario dal 1° luglio 2022 (dal 1° gennaio 2024 se non hanno conseguito nell'anno precedente più di 25 mila euro); i commi 4-*bis* e 4-*ter*, introdotti al Senato, recano rispettivamente precisazioni circa le modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini e disposizioni sul funzionamento del credito di imposta al 110 per cento in caso di cessione dell'immobile.

L'articolo 18-*bis* introduce disposizioni per favorire l'attuazione del PNRR, tra le quali si segnalano: l'autorizzazione di spesa per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, da destinare alla stipula di convenzioni, da parte dell'Unità di missione presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con università, enti e istituti di

ricerca; l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quattro unità di personale da inquadrare nell'Area terza – posizione economica F1; l'autorizzazione all'Agenzia delle entrate ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate o da autorizzare entro la data del 31 dicembre 2022; l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, cinquanta unità di personale da inquadrare nelle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; la non rilevanza delle spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato ai fini dell'applicazione dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, nel caso in cui si tratti di spese finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione europea 2014/2020 e 2021/2027.

L'articolo 18-*ter* reca disposizioni in materia di gioco pubblico, prevedendo, tra l'altro, la proroga fino al 30 giugno 2024 del termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, confermando la misura degli oneri concessori.

L'articolo 19 dispone l'istituzione del portale unico nazionale del sommerso (PNS), gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro, in cui confluiscono le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale.

L'articolo 19-*bis* proroga al 31 dicembre 2022 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consen-

tono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

L'articolo 20 prevede la promozione da parte dell'INAIL, con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per iniziative volte a migliorare gli standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 21 consente l'utilizzo delle risorse del PNRR che risultino non assegnate a valle di procedure competitive per il finanziamento dei progetti bandiera delle Regioni. L'articolo 22 istituisce un fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alla mafia, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale.

Il Capo III reca Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute. In particolare, l'articolo 23 interviene in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo e di procedure di approvazione dei piani di bacino. L'articolo 23-*bis* introduce disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da biomasse. L'articolo 24 reca misure per il potenziamento del sistema di monitoraggio, da parte dell'ENEA, dell'efficientamento energetico attraverso le misure di *Ecobonus* e *Sismabonus*, prevedendo, in particolare, l'introduzione della figura del Direttore generale presso l'ENEA, con la conseguente modifica della relativa dotazione organica. L'articolo 24-*bis* riconosce per il 2023 un contributo, fino a 1 milione di euro, per progetti di investimento per l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a beneficio di impianti sportivi e piscine ubicati nelle regioni del Mezzogiorno.

L'articolo 25 interviene sul Codice dell'ambiente, recando disposizioni riguardanti il piano di gestione delle macerie derivanti da eventi calamitosi, impropriamente inserito, come risulta dalla Relazione illustrativa, nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. L'articolo 25-*bis* reca modifiche alla disciplina in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

L'articolo 26 reca disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica, attraverso l'istituzione di un Fondo per l'attuazione dei suddetti interventi.

L'articolo 26-*bis* potenzia la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. L'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici e delle zoonosi (SNPS), inteso a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, nonché alle zoonosi. Si prevede, altresì, l'istituzione di una Cabina di regia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, volta ad assicurare il coordinamento di tale Sistema con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale (SNPA).

Il Capo IV reca misure volte a favorire la transizione digitale. In particolare, l'articolo 28 autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., con sede in Roma e a capitale interamente pubblico, al fine di conseguire gli obiettivi della Missione 1, Componente 1 del PNRR – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA – con particolare riferimento alla Riforma in materia di « Supporto alla trasformazione della PA locale », che prevede la creazione di una nuova società incaricata dello svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali.

L'articolo 29 reca una disciplina relativa alla regolazione delle spese per l'acquisto di servizi *cloud* infrastrutturali da parte delle amministrazioni centrali e locali, in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente, al fine di agevolare la realizzazione del polo strategico nazionale e di consentire il conseguimento dell'obiettivo del PNRR concernente la migrazione delle pubbliche amministrazioni verso infrastrutture *cloud* sicure.

L'articolo 30 interviene in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), in relazione agli obiettivi di transizione digitale fissati dal PNRR, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro o sottosegretario delegato i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza, attualmente in capo al Ministro dell'università e della ricerca, il quale mantiene le proprie competenze in ordine all'attività di ricerca svolta dall'ASI. La disposizione introduce, pertanto, modifiche all'attuale *governance* dell'Agenzia. Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte disposizioni riguardanti, in particolare, la composizione del consiglio di amministrazione dell'ASI, nonché alcune novelle al Codice dell'amministrazione digitale riguardanti i gestori delle identità digitali.

L'articolo 31 dispone l'incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri (una posizione di livello generale e due posizioni di livello non generale) a favore di una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che supporti l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali. In sede di prima applicazione, per lo svolgimento di tali funzioni la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a conferire incarichi dirigenziali anche in deroga ai limiti percentuali vigenti. La Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì autorizzata a bandire un concorso, da espletarsi con modalità semplificate, per il reclutamento di cinque unità di personale non dirigenziale, nonché ad avvalersi di un contingente di

cinque esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali.

L'articolo 32 reca, tra l'altro, le seguenti disposizioni: amplia la tipologia di interventi finanziati dal Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, tenendo conto anche delle competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e al fine di ricomprendere ulteriori campi coerenti con la progettualità del PNRR (banda ultra larga, intelligenza artificiale, competenze digitali); estende anche all'identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici gli effetti di documento di riconoscimento equipollente, attualmente riconosciuti solo nelle transazioni elettroniche o per l'accesso dei servizi in rete; disciplina le modalità di adozione di un manuale operativo sulle specifiche di funzionamento del Sistema di gestione delle deleghe per l'accesso ai servizi mediante identità digitale (introdotto dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021), nonché le modalità di adozione di un manuale operativo sul funzionamento della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione; esclude l'imposizione di oneri o canoni per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche; esclude la necessità della preventiva procedura di valutazione di incidenza per i lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga; esclude il settore delle comunicazioni elettroniche dall'ambito di applicazione della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici; demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali l'individuazione dei casi e delle condizioni di utilizzo dell'energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti.

L'articolo 32-*bis* reca norme in materia di rafforzamento del sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del cre-

dito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità.

Il Capo V reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate.

In particolare, l'articolo 33, che in attuazione di una riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing*, considera di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti, nonché le opere e le infrastrutture connesse e prevede per tali interventi il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della regione, all'esito di una conferenza di servizi, con tempi ridotti.

L'articolo 33-*bis* autorizza fino al 2036, nel limite complessivo di 75 milioni di euro, l'erogazione di finanziamenti per interventi in materia di trasporto pubblico locale valutati presentati dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 agosto 2022. L'articolo 33-*ter* proroga di quattro mesi, limitatamente all'annualità 2022, i termini per l'utilizzazione, l'eventuale revoca e la contestuale riassegnazione dei contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; l'articolo 34 reca alcune modifiche al codice degli appalti al fine di rafforzare il sistema di certificazione della parità di genere;

L'articolo 35, comma 1 è volto a garantire l'unicità delle procedure attuative e la coerenza dei tempi di realizzazione nel caso in cui un'opera complessiva sia articolata in più lotti funzionali, mentre il comma 2 interviene sui compensi dei colleghi consultivo tecnici delle stazioni appaltanti.

L'articolo 36, comma 1 prevede che per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali

soggetti attuatori esterni. Il comma 2 attribuisce alla Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, compreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Il comma 2-*bis* intesta al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024 una apposita contabilità speciale presso la tesoreria statale, entro cui confluiscono tutte le risorse destinate alla partecipazione dell'Italia all'evento, mentre il comma 3-*ter* estende le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici della Soprintendenza speciale per il PNRR anche ai casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

L'articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali (ZES); estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti; stanziando risorse per lo sviluppo industriale delle ZES; rimette a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplini le procedure di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate e le loro modalità di funzionamento e organizzazione.

L'articolo 37-*bis* modifica la disciplina del contratto di logistica di cui all'articolo 1677-*bis* del codice civile, mentre l'articolo 37-*ter* interviene sulla disciplina relativa alla cessione della proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il Capo VI reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

in materia di turismo. Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni. L'articolo 38 destina le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 « Digitalizzazione Agenzie e *Tour Operator* », nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, pari a 98 milioni di euro, all'incremento della dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 « Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del *Tax credit* » del predetto PNRR. L'importo di 100 milioni di euro stanziato per il 2022 per il credito di imposta a favore delle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 152 del 2021, è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour operator per la fruizione del credito di imposta per investimenti e attività di sviluppo digitale, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021

L'articolo 39 modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 2021, il quale dispone l'istituzione della « Sezione Speciale Turismo » presso il Fondo di garanzia PMI, in attuazione del PNRR, prevedendo che nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche. L'articolo 40 dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di « *Caput Mundi – Next Generation EU* per grandi eventi turistici », il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Il Capo VII reca disposizioni in materia di giustizia. Si segnalano, in particolare, le

seguenti disposizioni. L'articolo 41 reca misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria. L'articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, già prevista per il 16 maggio 2022, al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022).

L'articolo 43 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.

Il Capo VIII reca disposizioni in materia di istruzione. Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni. L'articolo 44 reca disposizioni in materia di formazione iniziale dei docenti nella scuola di I e II grado, in attuazione della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR; demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, la revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, con l'obiettivo di una loro razionalizzazione e accorpamento; detta norme in materia di formazione in servizio.

L'articolo 45 introduce disposizioni tese a valorizzare il personale docente, mentre l'articolo 46 modifica le disposizioni sulla semplificazione delle procedure concorsuali per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado introdotte dal decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021 (cosiddetto *Sostegni-bis*).

L'articolo 47 introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione. Si tratta, in particolare, della costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR; dell'estensione dei casi in cui è possibile procedere ad acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente; di modifiche al concorso di progettazione previsto per la realizzazione del Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica.

Il Capo IX reca disposizioni finali. In particolare, l'articolo 48 abroga la disposizione che demandava a decreti del Ministro della giustizia l'individuazione delle procedure di monitoraggio e delle risorse ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR,

nonché alcune disposizioni in materia di trasporti e di obblighi relativi alla demolizione di veicoli. L'articolo 48-*bis* stabilisce che le disposizioni del decreto-legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. L'articolo 49 prevede, per il 2022, un incremento di 13 milioni di euro del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (CAF). L'articolo 49-*bis*, infine, integra di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13,5 milioni di euro per il 2023 la contabilità speciale del Commissario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, al fine di assicurare un contributo ai Comuni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, nell'ambito dell'esame del testo unificato C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi recante: Istituzione e disciplina dei tirocini curriculari (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

AUDIZIONI

Giovedì 23 giugno 2022. — Presidenza della Presidente della VII Commissione Vittoria CASA. — Interviene il Ministro dell'istruzione Patrizio BIANCHI.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione del Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, nell'ambito dell'esame del testo unificato C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi recante: Istituzione e disciplina dei tirocini curriculari.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro dell'istruzione Patrizio BIANCHI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Valentina APREA (FI), Rosa Maria DI GIORGI (PD), Elena MURELLI (LEGA), Carmela BUCALO (FDI) in collegamento da remoto, Manuel TUZI (M5S) in collegamento da remoto.

Il Ministro dell'istruzione Patrizio BIANCHI risponde ai quesiti posti dai deputati e rende ulteriori precisazioni.

Vittoria CASA, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva relativa alla promozione di energia da fonti rinnovabili. COM(2021)557 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	16
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	18

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 23 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente della X Commissione Giorgia ANDREUZZA. – Interviene la sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 12.

Proposta di direttiva relativa alla promozione di energia da fonti rinnovabili.
COM(2021)557 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, fa presente che la proposta di direttiva in esame fa parte del pacchetto denominato « Pronti per il 55 per cento (*Fit for 55%*) » presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021.

Ricorda, inoltre, che sul citato pacchetto si è svolto un ciclo di audizioni, che ha visto

il coinvolgimento anche della IX Commissione Trasporti e, con riguardo all'audizione dei rappresentanti della Direzione generale Energia della Commissione europea, della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Dario GALLI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome della relatrice per l'VIII Commissione, Silvia Fregolent, presenta una proposta di documento finale con osservazioni (*vedi allegato*).

Massimiliano DE TOMA (FDI) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di documento finale dei relatori. Fa presente che tale scelta è soprattutto legata al fatto che, ad avviso di Fratelli d'Italia, il documento finale doveva essere rafforzato, innanzitutto, trasformando le osservazioni ivi contenute in condizioni. Sottolinea che sarebbe stato opportuno, soprattutto, trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *e*) della proposta di documento finale che, al fine di favorire la massima integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, considera necessario affiancare l'incremento di produzione da tali fonti con un adeguato sviluppo di infrastrutture di rete, di trasmissione e di stoc-

caggio, attraverso l'adozione di misure di semplificazione anche per tali strutture. Evidenzia, peraltro, che già in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17 del 2022, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia e il rilancio delle politiche industriali, il suo gruppo aveva presentato molteplici proposte emendative efficaci per la realizzazione delle predette finalità e stigmatizza che maggioranza e Governo le abbiano, allora, respinte.

Rimarca che Fratelli d'Italia condivide l'obiettivo della massima integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e l'incremento di produzione da tali fonti, non solo per sopperire alle esigenze attuali dovute a particolari congiunture ma, anche, per importanti motivi strategici. Osserva, inoltre, che nella proposta di documento finale non trova spazio la tematica della crisi idrica attualmente in atto che, oltre le note conseguenze dirette, genera altresì prospettive incerte in ambito energetico, che potrebbero notevolmente compromettere il raggiungimento dei traguardi stimati. In tal senso ritiene che andrebbe considerato con

attenzione il ruolo che potrebbero giocare le agroenergie in ordine alle tecnologie impiegate per la produzione di idrogeno, non escludendo, quindi, le biomasse dal ruolo di fonte rinnovabile utile a produrlo.

Ribadendo il voto contrario del suo gruppo, conclude che con esso si intende anche criticare con forza il metodo seguito e la cattiva politica della maggioranza e del Governo che affastellano decreti-legge, gli uni sugli altri, senza avere l'onestà intellettuale di tenere conto delle indicazioni dell'opposizione anche quando queste potrebbero essere efficaci e utili al Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di documento finale (*vedi allegato*).

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, avverte che il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

La seduta termina alle 12.10.

ALLEGATO

Proposta di direttiva relativa alla promozione di energia da fonti rinnovabili. COM(2021)557 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Le Commissioni VIII e X,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di direttiva recante modifica della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

premessi che:

la proposta della Commissione prevede la revisione della direttiva (UE 2018/2001) sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, recentemente attuata a livello nazionale, al fine di allineare la disciplina vigente al nuovo ambizioso obiettivo della riduzione delle emissioni nette di gas ad effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;

la Commissione europea, congiuntamente alla comunicazione *REPowerEU*, il 18 maggio ha presentato alcune iniziative legislative, tra cui una proposta di direttiva, che prevede una nuova modifica della vigente direttiva in materia di energie rinnovabili (UE) 2018/2001 per incrementarne ulteriormente la produzione e l'utilizzo, anche nella prospettiva di realizzare l'autosufficienza energetica dell'UE;

la nuova proposta di direttiva prevede l'ulteriore incremento al 45 per cento della quota di energie rinnovabili sui consumi energetici finali, quale obiettivo collettivo dell'UE, contro il 40 per cento previsto dalla proposta del 21 luglio 2021, nonché misure aggiuntive per lo più concernenti le procedure autorizzative per i

nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile o per l'adeguamento degli impianti esistenti;

apprezzato che la nuova proposta di direttiva, volta a modificare la direttiva del 2018, intenda semplificare e abbreviare ulteriormente le procedure autorizzative applicabili ai progetti di energia rinnovabile in modo coordinato e armonizzato in tutta l'UE, al fine di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

considerato che:

l'esigenza di incrementare l'utilizzo delle energie rinnovabili è divenuta quanto mai urgente, alla luce del nuovo contesto geopolitico determinato dall'aggressione russa dell'Ucraina;

l'integrazione delle energie rinnovabili presuppone lo sviluppo di adeguate infrastrutture di rete per la loro trasmissione e di accumulo, per gestire gli eccessi e le carenze di produzione di energia;

rilevato che:

la proposta introduce l'obbligo di concordare entro il 2025 almeno un progetto comune con uno o più Stati membri per la produzione di energia da fonti rinnovabili e, per gli Stati costieri, di cooperazione transfrontaliera per la definizione congiunta della quantità di energia da fonti rinnovabili *off-shore* che intendono produrre nel bacino marittimo in questione entro il 2050;

la proposta di direttiva estende la definizione di « combustibili rinnovabili di origine non biologica » a tutti i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa, includendo così anche l'idrogeno

da elettrolisi alimentata da energia elettrica da fonte rinnovabile;

tra i sotto-obiettivi stabiliti per i diversi settori rivestono particolare rilevanza, per un verso, il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica che, entro il 2030, deve costituire il 50 per cento dell'idrogeno usato nell'industria per scopi energetici e non energetici e, per l'altro, la fissazione dell'obbligo di una quota pari ad almeno il 2,6 per cento nel settore dei trasporti;

sottolineata la necessità che il Governo trasmetta tempestivamente e sistematicamente alle Camere la relazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che non risulta trasmessa sul presente atto;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso dell'esame del documento;

preso atto altresì del parere favorevole con osservazioni approvato sulla proposta di direttiva (COM(2021)557) dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 21 giugno 2022;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) occorre assicurare la coerenza della revisione del quadro normativo in fase di definizione, in considerazione della recente

adozione della nuova iniziativa legislativa nell'ambito del piano Repower, che incide sul nuovo obiettivo collettivo dell'UE;

b) con riferimento agli obblighi relativi ai progetti comuni e alla cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 9, si valuta l'opportunità di introdurre maggiore flessibilità, anche prevedendo per tali progetti una valutazione dei costi e dei benefici che tenga conto tra l'altro delle interconnessioni preesistenti tra gli Stati e che consenta un'efficiente allocazione delle risorse;

c) la fissazione di sotto-obiettivi vincolanti nei settori del trasporto e dell'industria, relativamente al contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici, appare eccessivamente rigida, tenuto conto dello sviluppo del mercato e delle prospettive legate alla disponibilità di tali combustibili entro il 2030;

d) al fine di favorire la massima diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, si sottolinea l'importanza di destinare risorse adeguate a programmi di ricerca e sviluppo per l'elaborazione di tecnologie in grado di accelerare la transizione energetica con riguardo alla produzione, all'efficientamento energetico, alle tecnologie di accumulo, alla digitalizzazione delle infrastrutture energetiche;

e) al fine di favorire la massima integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, appare altresì necessario affiancare l'incremento di produzione da tali fonti con un adeguato sviluppo di infrastrutture di rete, di trasmissione e di stoccaggio, attraverso l'adozione di misure di semplificazione anche per tali strutture.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 3656 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	20
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 23 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 20.

DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 3656 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere

alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XI (Lavoro), il disegno di legge C. 3656, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Annagrazia CALABRIA (FI), *relatrice*, illustrando il contenuto del decreto-legge, il quale è suddiviso in 9 Capi, rileva come il Capo I rechi misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca. Segnala, in particolare, le seguenti disposizioni:

l'articolo 1, novellando l'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone che, nella predisposizione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale, i decreti del Ministro per la pubblica amministrazione tengano conto anche dei fabbisogni dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità utili a sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione. Come indicato nella relazione

illustrativa del decreto-legge, tale misura integra gli elementi costitutivi della *milestone* M1C1 del PNRR;

l'articolo 2 introduce una disciplina per centralizzare le procedure di assunzione nella pubblica amministrazione, attraverso il Portale unico del reclutamento InPA, prevedendo, in particolare, che dal 1° novembre 2022 l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli enti locali, avvenga tramite tale Portale, sviluppato e gestito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e operativo dal 1° luglio 2022. Come risulta dalla Relazione tecnica al testo originario del decreto, l'investimento per la realizzazione del Portale contribuisce al raggiungimento della *milestone* M1C1-56 del PNRR entro il primo semestre 2022;

l'articolo 3 introduce nel decreto legislativo n. 165 del 2001 l'articolo 35-*quater*, che disciplina le procedure di assunzione del personale non dirigenziale; le disposizioni prevedono, tra l'altro: l'effettuazione di almeno una prova scritta e, con la prova orale, l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera; l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale; la possibilità di ricorrere a prove preselettive; l'attribuzione della decisione dei contenuti delle prove alle singole amministrazioni; una fase di valutazione dei titoli per i bandi concernenti profili ad elevata specializzazione tecnica, ai fini dell'ammissione alle fasi successive della procedura concorsuale; il concorso dei titoli e dell'esperienza professionale alla formazione del punteggio finale, in misura non superiore a un terzo; la possibilità per le pubbliche amministrazioni di bandire concorsi riservati, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale già in servizio in possesso di determinati requisiti;

l'articolo 4, modificando l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in-

troduce una sezione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni dedicata all'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei *social media* da parte dei dipendenti pubblici e prevede lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico nelle pubbliche amministrazioni; anche tale misura, come risulta dalla relazione illustrativa, integra gli elementi costitutivi della *milestone* M1C1-56 del PNRR;

l'articolo 5 prevede l'adozione da parte delle amministrazioni di misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato, sulla base di specifiche linee guida adottate dal Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità; al riguardo la relazione illustrativa precisa che la misura integra gli elementi costitutivi della *milestone* M1C1-56 del PNRR, attuando le finalità relative al rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere;

l'articolo 6 introduce una nuova disciplina della mobilità orizzontale del personale pubblico, applicabile dal 1° luglio 2022, prevedendo l'utilizzo esclusivo del Portale del reclutamento, sia da parte delle amministrazioni sia da parte del personale interessato, e dispone limitazioni alla possibilità di ricorrere a comandi e distacchi del personale non dirigenziale, consentiti nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità, ad eccezione dei comandi e distacchi obbligatori; inoltre, la norma proroga al 30 settembre 2022 il termine entro il quale le amministrazioni utilizzatrici possono procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziali, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in lavori di pubblica utilità;

l'articolo 7 introduce ulteriori misure abilitanti per l'attuazione del PNRR, tra le quali segnala: il differimento al 30 giugno 2022 del termine per l'adozione da parte

delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e organizzazione; la modifica alla procedura per il conferimento di incarichi a esperti per il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR; la proroga al 30 luglio 2022 del termine entro il quale i comuni devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR;

l'articolo 7-*bis* dispone l'istituzione dal 1° gennaio 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR), con funzioni di supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica di impatto della regolamentazione, nonché di valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative. Dalla medesima data, cessa il gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e gli esperti che al 31 dicembre 2022 lo compongono sono nominati componenti del NUVIR fino alla data di scadenza dei rispettivi incarichi;

l'articolo 8 istituisce un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di far fronte al fabbisogno finanziario di Formez PA connesso allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le amministrazioni;

l'articolo 9 dispone il differimento dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023 dei termini per l'assunzione da parte del Ministero della transizione ecologica di trentacinquanta unità di personale; autorizza inoltre la Presidenza del Consiglio dei ministri a incrementare la dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinare anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

gli articoli 10 e 11 recano disposizioni in materia di conferimento di incarichi e di reclutamento di personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, compresi le regioni e gli enti locali;

l'articolo 12, con l'obiettivo di potenziare la Scuola nazionale dell'amministrazione: istituisce la figura del Vicepresidente; autorizza il reclutamento di ventotto unità di personale non dirigenziale con funzioni di tutoraggio nonché di sessanta unità di personale non dirigenziale con profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione e di assistente specialista; prevede la possibilità di istituire poli formativi sul territorio nazionale;

l'articolo 13, allo scopo di contenere gli effetti derivanti dalla carenza dell'organico della carriera dirigenziale penitenziaria, dispone in via eccezionale la riduzione a dodici mesi della durata del corso di prima formazione dei consiglieri penitenziari nominati all'esito delle procedure di reclutamento indette con i decreti dirigenziali 5 maggio 2020, 28 agosto 2020 e 6 ottobre 2020;

l'articolo 14 reca una serie di misure in materia di università e ricerca, finalizzate alla realizzazione di diverse linee di intervento previste dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2 del PNRR, dedicato a « Progetti di finanziamento presentati da giovani ricercatori », tra le quali segnala: la previsione di procedure semplificate di reclutamento da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca per giovani ricercatori che abbiano ottenuto un Sigillo di Eccellenza a seguito della partecipazione a bandi europei; l'istituzione, nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), del profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato; la modifica della disciplina dei contratti di ricerca e in materia di contratto per la funzione di ricercatore universitario

a tempo determinato e delle relative procedure di reclutamento; l'introduzione della qualifica dei tecnologi a tempo indeterminato, per lo svolgimento nelle università di attività di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale.

Al riguardo, segnala come il comma 4-*bis* dell'articolo 14 rechi modifiche frammentarie al regolamento di delegificazione recante struttura e funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR; DPR n. 76 del 2010), in contrasto con il paragrafo 3, lettera *e*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;

l'articolo 15 autorizza l'ANPAL ad assumere, dal 2022, un contingente di personale pari a quarantatré unità, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello dirigenziale non generale e quaranta unità appartenenti alla terza area funzionale – fascia economica F1;

l'articolo 15-*bis* introduce disposizioni riguardanti i patronati, con particolare riferimento alla procedura di conferimento del mandato, e istituisce un fondo per erogare nel 2022 finanziamenti ai medesimi enti, proporzionati alle pratiche svolte;

l'articolo 15-*ter* modifica la disciplina relativa all'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, prevedendo l'istituzione del ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva;

l'articolo 16 autorizza per l'anno 2022 il Ministero dell'interno ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo

determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, trenta unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico;

l'articolo 16-*bis* dispone l'aumento di tre unità della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e introduce modifiche in ordine ai limiti di conferimento dei posti di vicedirettore;

l'articolo 16-*ter* prevede la possibilità per il Ministero della difesa di conferire, fino al 31 dicembre 2027, incarichi di funzione dirigenziale di livello generale a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga al limite percentuale vigente e comunque nel limite massimo di tre unità ulteriori;

l'articolo 16-*quater* autorizza l'assunzione sino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato;

l'articolo 17 dispone l'aumento della dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna di undici unità e di quella del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di 1.092 unità, autorizzando conseguentemente il Ministero della giustizia a bandire le relative procedure concorsuali e prevedendo anche la possibilità di effettuare le assunzioni anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità;

l'articolo 17-*bis* reca la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

l'articolo 17-*ter* consente al Ministero della giustizia, fino al 31 dicembre 2023, di assumere con contratto a tempo indeterminato, fino a 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale seconda, posizione economica F1, in possesso dei requisiti specificati

dalla norma e già in servizio presso l'Amministrazione con contratti a tempo determinato.

Il Capo II reca misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria e fiscale.

Segnala, in particolare, le seguenti disposizioni:

L'articolo 18 anticipa al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronico ed estende l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario dal 1° luglio 2022 (dal 1° gennaio 2024 se non hanno conseguito nell'anno precedente più di 25 mila euro); i commi 4-*bis* e 4-*ter*, introdotti al Senato, recano rispettivamente precisazioni circa le modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini e disposizioni sul funzionamento del credito di imposta al 110 per cento in caso di cessione dell'immobile;

L'articolo 18-*bis* introduce disposizioni per favorire l'attuazione del PNRR, tra le quali segnala: l'autorizzazione di spesa per la realizzazione del programma di valutazione *in itinere* ed *ex post* del PNRR, da destinare alla stipula di convenzioni, da parte dell'Unità di missione presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con università, enti e istituti di ricerca; l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quattro unità di personale da inquadrare nell'Area terza – posizione economica F1; l'autorizzazione all'Agenzia delle entrate ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate o da autorizzare entro la data del 31 dicembre 2022; l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo inde-

terminato, cinquanta unità di personale da inquadrare nelle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; la non rilevanza delle spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato ai fini dell'applicazione dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, nel caso in cui si tratti di spese finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione europea 2014/2020 e 2021/2027;

L'articolo 18-*ter* reca disposizioni in materia di gioco pubblico, prevedendo, tra l'altro, la proroga fino al 30 giugno 2024 del termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, confermando la misura degli oneri concessori;

L'articolo 19 dispone l'istituzione del portale unico nazionale del sommerso (PNS), gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro, in cui confluiscono le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale;

L'articolo 19-*bis* proroga al 31 dicembre 2022 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;

L'articolo 20 prevede la promozione da parte dell'INAIL, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impe-

gnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per iniziative volte a migliorare gli standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

l'articolo 21 consente l'utilizzo delle risorse del PNRR che risultino non assegnate a valle di procedure competitive per il finanziamento dei progetti bandiera delle Regioni;

l'articolo 22 istituisce un fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alla mafia, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale.

Il Capo III reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute.

Segnala, in particolare, le seguenti disposizioni:

l'articolo 23 interviene in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo e di procedure di approvazione dei piani di bacino;

l'articolo 23-*bis* introduce disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da biomasse;

l'articolo 24 reca misure per il potenziamento del sistema di monitoraggio, da parte dell'ENEA, dell'efficientamento energetico attraverso le misure di *Ecobonus* e *Sismabonus*, prevedendo, in particolare, l'introduzione della figura del Direttore generale presso l'ENEA, con la conseguente modifica della relativa dotazione organica;

l'articolo 24-*bis* riconosce per il 2023 un contributo, fino a 1 milione di euro, per progetti di investimento per l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a beneficio di impianti sportivi e piscine ubicati nelle regioni del Mezzogiorno;

l'articolo 25 interviene sul Codice dell'ambiente, recando disposizioni riguar-

danti il piano di gestione delle macerie derivanti da eventi calamitosi, impropriamente inserito, come risulta dalla Relazione illustrativa, nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti;

l'articolo 25-*bis* reca modifiche alla disciplina in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio;

l'articolo 26 reca disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica, attraverso l'istituzione di un Fondo per l'attuazione dei suddetti interventi;

l'articolo 26-*bis* potenzia la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale;

l'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici e delle zoonosi (SNPS), inteso a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, nonché alle zoonosi. Si prevede, altresì, l'istituzione di una Cabina di regia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, volta ad assicurare il coordinamento di tale Sistema con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale (SNPA).

Il Capo IV reca misure volte a favorire la transizione digitale. Al suo interno segnala, in particolare, le seguenti disposizioni:

l'articolo 28 autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., con sede in Roma e a capitale interamente pubblico, al fine di conseguire gli obiettivi della Missione 1, Componente 1 del PNRR – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA – con particolare riferimento alla Riforma in materia di « Supporto alla trasformazione della PA locale », che prevede la creazione

di una nuova società incaricata dello svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali;

l'articolo 29 reca una disciplina relativa alla regolazione delle spese per l'acquisto di servizi *cloud* infrastrutturali da parte delle amministrazioni centrali e locali, in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente, al fine di agevolare la realizzazione del polo strategico nazionale e di consentire il conseguimento dell'obiettivo del PNRR concernente la migrazione delle pubbliche amministrazioni verso infrastrutture *cloud* sicure;

l'articolo 30 interviene in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), in relazione agli obiettivi di transizione digitale fissati dal PNRR, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro o sottosegretario delegato i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza, attualmente in capo al Ministro dell'università e della ricerca, il quale mantiene le proprie competenze in ordine all'attività di ricerca svolta dall'ASI; la disposizione introduce, pertanto, modifiche all'attuale *governance* dell'Agenzia; nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte disposizioni riguardanti, in particolare, la composizione del consiglio di amministrazione dell'ASI, nonché alcune novelle al Codice dell'amministrazione digitale riguardanti i gestori delle identità digitali;

l'articolo 31 dispone l'incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri (una posizione di livello generale e due posizioni di livello non generale) a favore di una apposita struttura della PDCM che supporti l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali; in sede di prima applicazione, per lo svolgimento di tali funzioni la PDCM è autorizzata a conferire incarichi dirigenziali

anche in deroga ai limiti percentuali vigenti; la PDCM è altresì autorizzata a bandire un concorso, da espletarsi con modalità semplificate, per il reclutamento di cinque unità di personale non dirigenziale, nonché ad avvalersi di un contingente di cinque esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali;

l'articolo 32 reca, tra l'altro, le seguenti disposizioni le quali:

a) ampliano la tipologia di interventi finanziati dal Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, tenendo conto anche delle competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e al fine di ricomprendere ulteriori campi coerenti con la progettualità del PNRR (banda ultra larga, intelligenza artificiale, competenze digitali);

b) estendono anche all'identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle PA e dai soggetti privati tramite canali fisici gli effetti di documento di riconoscimento equipollente, attualmente riconosciuti solo nelle transazioni elettroniche o per l'accesso dei servizi in rete;

c) disciplinano le modalità di adozione di un manuale operativo sulle specifiche di funzionamento del Sistema di gestione delle deleghe per l'accesso ai servizi mediante identità digitale (introdotto dal decreto-legge n. 77 del 2021), nonché le modalità di adozione di un manuale operativo sul funzionamento della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione;

d) escludono l'imposizione di oneri o canoni per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche;

e) escludono la necessità della preventiva procedura di valutazione di incidenza per i lavori di scavo di lunghezza

inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga;

f) escludono il settore delle comunicazioni elettroniche dall'ambito di applicazione della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici;

g) demandano a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali l'individuazione dei casi e delle condizioni di utilizzo dell'energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti;

l'articolo 32-*bis* reca norme in materia di rafforzamento del sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità.

Il Capo V reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate.

Segnala, in particolare, le seguenti disposizioni:

l'articolo 33, che, in attuazione di una riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing*, considera di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti, nonché le opere e le infrastrutture connesse e prevede per tali interventi il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della regione, all'esito di una conferenza di servizi, con tempi ridotti;

l'articolo 33-*bis* autorizza fino al 2036, nel limite complessivo di 75 milioni di euro, l'erogazione di finanziamenti per interventi in materia di trasporto pubblico locale valutati presentati dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 agosto 2022;

l'articolo 33-*ter* proroga di quattro mesi, limitatamente all'annualità 2022, i

termini per l'utilizzazione, l'eventuale revoca e la contestuale riassegnazione dei contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

l'articolo 34 reca alcune modifiche al codice degli appalti al fine di rafforzare il sistema di certificazione della parità di genere;

l'articolo 35, comma 1, è volto a garantire l'unicità delle procedure attuative e la coerenza dei tempi di realizzazione nel caso in cui un'opera complessiva sia articolata in più lotti funzionali;

l'articolo 35, comma 2, interviene sui compensi dei collegi consultivo tecnici delle stazioni appaltanti;

l'articolo 36, comma 1, prevede che, per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni;

l'articolo 36, comma 2, attribuisce alla Soprintendenza speciale per il PNRR (di cui all'art. 29 del decreto-legge n. 77 del 2021) le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 59 del 2021), compreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

l'articolo 36, comma 2-*bis*, intesta al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024 una apposita contabilità speciale presso la tesoreria statale, entro cui confluiscono tutte le risorse destinate alla partecipazione dell'Italia all'evento;

l'articolo 36, comma 3-*ter*, estende le funzioni di tutela dei beni culturali e pae-

saggistici della Soprintendenza speciale per il PNRR anche ai casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero;

l'articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali; estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti; stanziando risorse per lo sviluppo industriale delle ZES; rimette a un apposito D.P.C.M. che disciplini le procedure di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate e le loro modalità di funzionamento e organizzazione;

l'articolo 37-bis modifica la disciplina del contratto di logistica di cui all'articolo 1677-bis del codice civile;

l'articolo 37-ter interviene sulla disciplina relativa alla cessione della proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il Capo VI reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di turismo. Segnala, in particolare, le seguenti disposizioni:

l'articolo 38 destina le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 « Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator », nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, pari a 98 milioni di euro, all'incremento della dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 « Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit » del predetto PNRR; l'importo di 100 milioni di euro stanziato per il 2022 per il credito di imposta a favore delle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo in relazione a uno o più interventi

edilizi e per la digitalizzazione d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 152 del 2021, è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e *tour operator* per la fruizione del credito di imposta per investimenti e attività di sviluppo digitale, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021;

l'articolo 39 modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 2021, il quale dispone l'istituzione della « Sezione Speciale Turismo » presso il Fondo di garanzia PMI, in attuazione del PNRR, prevedendo che nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche;

l'articolo 40 dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti « *Caput Mundi – Next Generation EU* per grandi eventi turistici », il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Il Capo VII reca disposizioni in materia di giustizia. Segnala, in particolare, le seguenti disposizioni:

l'articolo 41 reca misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria;

l'articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019), già prevista per il 16

maggio 2022, al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022);

l'articolo 43 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.

Il Capo VIII reca disposizioni in materia di istruzione. Segnala, in particolare, le seguenti disposizioni:

l'articolo 44 reca disposizioni in materia di formazione iniziale dei docenti nella scuola di I e II grado, in attuazione della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR; demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, la revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, con l'obiettivo di una loro razionalizzazione e accorpamento; detta norme in materia di formazione in servizio;

l'articolo 45 introduce disposizioni tese a valorizzare il personale docente;

l'articolo 46 modifica le disposizioni sulla semplificazione delle procedure concorsuali per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado introdotte dal decreto – legge n. 73 del 2021 (cosiddetto « Sostegni-*bis* »);

l'articolo 47 introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione; si tratta, in particolare: della costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR; dell'estensione dei casi in cui è possibile procedere ad acquisti e affidamenti di con-

tratti in deroga alla normativa vigente; di modifiche al concorso di progettazione previsto per la realizzazione del Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica.

Il Capo IX reca disposizioni finali. In particolare:

l'articolo 48 abroga la disposizione che demandava a decreti del ministro della giustizia l'individuazione delle procedure di monitoraggio e delle risorse ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR, nonché alcune disposizioni in materia di trasporti e di obblighi relativi alla demolizione di veicoli;

l'articolo 48-*bis* stabilisce che le disposizioni del decreto-legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione;

l'articolo 49 prevede, per il 2022, un incremento di 13 milioni di euro del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (CAF);

l'articolo 49-*bis* integra di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13,5 milioni di euro per il 2023 la contabilità speciale del Commissario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, al fine di assicurare un contributo ai Comuni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Al riguardo, segnala come il comma 4-*bis* dell'articolo 14 rechi modifiche frammentarie al regolamento di delegificazione recante struttura e funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR; DPR n. 76 del 2010), in contrasto con il paragrafo 3, lettera *e*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001.

Rileva, sul piano generale, quanto alle motivazioni della necessità ed urgenza del provvedimento, come il decreto-legge, originariamente composto da 50 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 72 articoli; in termini di commi si è passati dai 159 originari a 280 commi.

Evidenzia quindi come, sulla base del preambolo, il provvedimento sia riconducibile alla *ratio* unitaria di disporre le misure necessarie per l'attuazione del PNRR, con riferimento anche al rafforzamento delle capacità della pubblica amministrazione e di semplificazione delle sue procedure, e con una particolare attenzione alla formazione e al reclutamento degli insegnanti.

A tale riguardo, il provvedimento appare qualificabile come « provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo », categoria elaborata dalla Corte costituzionale (con la sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali « le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo »; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la « materia finanziaria » in quanto essa si « riempie dei contenuti definitivi più vari »; il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, può risultare quindi « in concreto non pertinente ».

Con riferimento alla *ratio* unitaria sopra delineata, molte disposizioni del provvedimento appaiono effettivamente finalizzate a dare attuazione a specifiche misure previste dal PNRR da realizzare entro giugno, settembre e dicembre 2022; si tratta in particolare: degli articoli da 1 a 6 (riforma pubblico impiego, misura M1C1-56 del PNRR); dell'articolo 18 (*tax compliance* M1C1-103); dell'articolo 23 (incentivi fiscali per l'idrogeno M2C2-21, gestione rischi idrologici M2C4-1, scopi irrigui M2C4-4, servizi idrici integrati M2C4-2); dell'articolo 24 (semplificazione efficientamento energetico M2C3-4); dell'articolo 28 (trasformazione PA e NEWCO, M1C1-10); dell'articolo 33 (riforma *cold ironing* M3C2-4); dell'articolo

44 (reclutamento insegnanti M4C1-3); in un caso (articolo 42, riforma dell'insolvenza M1C1-31), si ritorna su una misura del Piano che aveva come scadenza dicembre 2021 e che aveva trovato entro quella data altre misure attuative (il decreto-legge n. 118 del 2021 e l'articolo 35-ter del decreto-legge n. 152 del 2021). Il provvedimento contiene poi ulteriori misure quali quelle dell'articolo 18-ter in materia di gioco pubblico, del comma 2-bis dell'articolo 36 in materia di commissario straordinario per la fiera del libro di Francoforte 2024 e dell'articolo 43, volto ad istituire il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra compiuti dalle forze del Terzo Reich.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia prevalentemente riconducibile alle materie « sistema tributario », « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « norme generali sull'istruzione », « tutela dell'ambiente » attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), n) ed s) della Costituzione; alle materie « istruzione », « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », « governo del territorio », « grandi reti di trasporto », « porti e aeroporti civili » attribuite alla competenza concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alla materia « turismo », di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

In particolare:

il comma 5 dell'articolo 3 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione, entro il 31 ottobre 2022, delle linee guida per il reclutamento dei dirigenti da parte degli enti territoriali;

la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del

decreto ministeriale di riparto di specifiche risorse residue e non impegnate del PNRR da destinare per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR;

la lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 23 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni entro trenta giorni ai fini dell'adozione del DPCM di approvazione dei piani di bacino;

il comma 2 dell'articolo 25 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione delle linee guida per la gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture in seguito ad un evento sismico;

il comma 5 dell'articolo 27 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del decreto ministeriale chiamato ad individuare gli obblighi di comunicazione dei soggetti coinvolti nel sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS);

il comma 1 dell'articolo 33-*bis* prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della definizione del finanziamento destinato alle province autonome di Trento e di Bolzano per interventi nel trasporto pubblico locale;

il comma 3 dell'articolo 37 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a disciplinare le procedure di istituzione delle zone logistiche semplificate.

Al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare:

con riferimento all'articolo 7, comma 2-*quinquies*, che prevede la ripartizione di risorse per il settore sportivo con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, atteso che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 40 e n. 123 del

2022 ha dichiarato incostituzionali norme che disponevano modalità analoghe di riparto di risorse destinate al medesimo settore nella parte in cui non prevedevano che il decreto attuativo venisse adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

con riferimento al decreto del Ministro della transizione ecologica previsto dall'articolo 23, comma 2, chiamato a disciplinare la rete per il trasporto e la produzione di idrogeno verde, atteso che la competenza legislativa coinvolta è quella concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, competenza per la quale la Corte costituzionale ha sottolineato l'esigenza di riconoscere un forte ruolo di indirizzo allo Stato, ferma restando però l'esigenza di rispettare – attraverso appunto forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali – il principio di leale collaborazione con gli enti territoriali (sentenze n. 303 del 2003, 383 del 2005 e n. 170 del 2017);

con riferimento all'articolo 24-*bis*, che prevede contributi in conto capitale a soggetti gestori di impianti sportivi per l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Rileva, inoltre, come il comma 4 dell'articolo 9 abroghi un oggetto (di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *g*), della legge n. 227 del 2021) e un principio e criterio direttivo (articolo 2, comma 2, lettera *g*), della legge n. 227) della delega legislativa recata dalla medesima legge n. 227 del 2021 in materia di disabilità, entrambi relativi al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (potenziamento che viene attuato dal medesimo articolo 9, comma 3).

Al riguardo, segnala l'opportunità di approfondire la disposizione alla luce di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 400 del 1988, che vieta al Governo di conferire, con decreto-legge, deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

In proposito ricorda anche che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012 ha attribuito ad altra disposizione del medesimo articolo 15 della legge n. 400 del 1988 (il comma 3 che prescrive che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo) il valore di « esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione ».

Rileva, altresì come il comma 6-*bis* dell'articolo 14 preveda l'adozione di un decreto del quale viene esplicitata la « natura

non regolamentare »; al riguardo ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2006, ha ritenuto i decreti « di natura non regolamentare » atti « dalla indefinita natura giuridica ».

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato*), che illustra.

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 20.10.

ALLEGATO

DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 3656 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3656, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

rilevato come il contenuto del decreto-legge, originariamente composto da 50 articoli, risulti notevolmente incrementato a seguito dell'esame al Senato, e sia riconducibile alla *ratio* unitaria di disporre le misure necessarie per l'attuazione del PNRR, con riferimento anche al rafforzamento delle capacità della pubblica amministrazione e di semplificazione delle sue procedure, e con una particolare attenzione alla formazione e al reclutamento degli insegnanti;

evidenziato quindi come il provvedimento appaia qualificabile come « provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo », categoria elaborata dalla Corte costituzionale (con la sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali « le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo »;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia prevalentemente riconducibile alle materie « sistema tributario », « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « norme generali sull'istruzione » e « tutela dell'ambiente » attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma,

lettere e), g), n) ed s) della Costituzione, nonché alle materie « istruzione », « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », « governo del territorio », « grandi reti di trasporto », « porti e aeroporti civili », attribuite alla competenza concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alla materia turismo, di competenza regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

segnalato come, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già preveda alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

evidenziata tuttavia, al riguardo, l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in relazione ad alcune disposizioni (segnatamente l'articolo 7, comma 2-*quinqüies*, l'articolo 23, comma 2, e l'articolo 24-*bis*), rispetto alle quali si pone l'esigenza di rispettare il principio di leale collaborazione con gli enti territoriali;

sottolineato come il comma 4 dell'articolo 9 abroghi un oggetto (di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g), della legge n. 227 del 2021), e un principio e criterio direttivo (di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), della stessa legge n. 227) della delega legislativa conferita dalla medesima legge n. 227 del 2021 in materia di disabilità, entrambi relativi al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

segnalato come il comma 4-*bis* dell'articolo 14 del decreto – legge rechi modifiche frammentarie al regolamento di delegificazione recante struttura e funziona-

mento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al DPR n. 76 del 2010, in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;

richiamato, con riferimento al comma 6-*bis* dell’articolo 14, il quale prevede l’adozione di un decreto del quale viene espressa la « natura non regolamentare », come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2006, abbia ritenuto i decreti « di natura non regolamentare » atti « dalla indefinita natura giuridica »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l’opportunità di prevedere ulteriori forme

di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento:

all’articolo 7, comma 2-*quinquies*, che prevede la ripartizione di risorse per il settore sportivo con decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport;

al decreto del Ministro della transizione ecologica previsto dall’articolo 23, comma 2, chiamato a disciplinare la rete per il trasporto e la produzione di idrogeno verde;

all’articolo 24-*bis*, che prevede contributi in conto capitale a soggetti gestori di impianti sportivi per l’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili;

b) valutino le Commissioni di merito l’opportunità di approfondire il comma 4 dell’articolo 9 alla luce di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, che vieta al Governo di conferire, con decreto-legge, deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-08267 Boldrini: Sulle iniziative per favorire la revoca da parte del Governo di Israele dell'inserimento di sei ong palestinesi nella lista delle organizzazioni terroristiche.	
5-08321 Ehm: Sulle iniziative per favorire la revoca da parte del Governo di Israele dell'inserimento di sei ong palestinesi nella lista delle organizzazioni terroristiche	35
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	38
5-08257 Zanella: Sul negoziato per la candidatura di Milano a sede della terza sezione centrale del Tribunale unificato dei brevetti	37
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	39

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2790-terdecies Governo, C. 2920 Ungaro, C. 3193 Quartapelle Procopio, C. 3212 Fitzgerald Nissoli, C. 3214 Borghese, C. 3276 Siragusa, C. 3311 Siragusa, C. 3375 Di Stasio e C. 3619 Formentini	37
--	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 23 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 12.

5-08267 Boldrini: Sulle iniziative per favorire la revoca da parte del Governo di Israele dell'inserimento di sei ong palestinesi nella lista delle organizzazioni terroristiche.

5-08321 Ehm: Sulle iniziative per favorire la revoca da parte del Governo di Israele dell'inserimento di sei ong palestinesi nella lista delle organizzazioni terroristiche.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che, vertendo sulla stessa materia, le inter-

rogazioni in titolo saranno trattate congiuntamente.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, intervenendo da remoto, risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura BOLDRINI (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta del Governo. Ricorda che, a seguito della dichiarazione del Ministro della Difesa israeliano Benny Gantz del 22 ottobre 2021 che designava sei ong palestinesi, impegnate nella tutela dei diritti umani, come organizzazioni terroriste, il Comitato permanente per i diritti umani nel mondo ha svolto, il 20 dicembre 2021, l'audizione di due di queste ong, *Al-Haq* e *Addameer*, come peraltro convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di questa Commissione.

Ricorda che la seduta fu motivo di veementi polemiche non soltanto da parte di esponenti politici e parlamentari e di certa stampa, ma anche da parte dell'Ambasciata israeliana a Roma, la quale in modo quanto meno irrituale diffuse una nota pubblica di critica verso un'iniziativa assunta da parlamentari italiani.

Evidenzia che, tuttavia, in quella fase numerosi Governi – tra cui quello francese, britannico, irlandese e statunitense – insieme all'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea Borrell e all'Alta Commissaria per i diritti umani delle Nazioni Unite Bachelet avevano valutato l'iniziativa del Ministro Gantz non supportata da prove sufficienti. Riserve analoghe, peraltro, erano state sollevate dal nostro Esecutivo, in particolare dalla Viceministra Sereni in occasione della trattazione il 30 novembre 2021, presso questa Commissione, di interrogazioni vertenti sulla medesima questione.

Segnala che dichiarazioni di solidarietà nei confronti sui personali, del Comitato e del Parlamento erano giunte in quella circostanza da parte di numerose personalità israeliane che in passato hanno ricoperto ruoli istituzionali di primo livello in qualità di ambasciatori, procuratori generali, giudici della Corte suprema, rettori universitari, membri e già Presidenti della *Knesset*.

Fa presente che recentemente i governi di alcuni Paesi – Irlanda, Norvegia, Belgio e Paesi Bassi – sono tornati sul tema chiedendo all'Esecutivo israeliano di revocare quella decisione. Segnala, altresì, che il 9 giugno scorso il quotidiano israeliano *Haa-retz* ha scritto che l'Ufficio antifrode della Commissione europea non aprirà un'indagine su queste ong palestinesi perché non sono state fornite dal governo israeliano prove sufficienti a sostegno di un'accusa tanto grave come quella di terrorismo.

Sottolinea che tale accusa ha minato la credibilità delle sei ong, che lavorano da tempo insieme a numerose istituzioni nazionali ed internazionali per attività di cooperazione a tutela dei diritti umani. Inoltre, sono stati sospesi finanziamenti nei confronti delle loro attività.

Sulla base di queste premesse, ricorda che l'interrogazione in titolo mirava a sapere, in primo luogo, se le iniziative di cooperazione avviate da alcune di queste ong con *partner* italiani fossero andate avanti, con i relativi stanziamenti; in secondo luogo, se il Governo intenda chiedere all'Esecutivo israeliano, pur tenendo conto della situazione di crisi politica che caratterizza il Paese, di revocare la designazione di queste ong come organizzazioni terroristiche, a supporto della quale sono state fornite – come risulta ormai chiaro a tutti – prove sufficienti.

A suo avviso, la risposta fornita dal sottosegretario Di Stefano, laconica e burocratica, non fornisce alcun elemento per chiarire le questioni poste nell'interrogazione, prospettando solo la possibilità, per le organizzazioni italiane che collaborano con le ong palestinesi, di proseguire in tale cooperazione.

Yana Chiara EHM (Misto-M-PP-RCSE), replicando a sua volta, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta del Governo, al pari della collega Boldrini. Ribadisce, infatti, che la propria interrogazione mirava ad individuare quali iniziative il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intenda promuovere, anche nelle sedi europee ed internazionali, per la ripresa dei finanziamenti di progetti e affinché il Governo israeliano revochi, nei confronti delle sei ong palestinesi, la designazione di organizzazioni terroriste, a sostegno della quale non sono state fornite prove adeguate dell'accusa. Confermando che anche a suo avviso la risposta fornita è vaga e generica, sottolinea che diversi Governi – tra cui Francia, Germania, Irlanda Lussemburgo – hanno già avanzato una formale richiesta di revoca, a cui l'Italia dovrebbe auspicabilmente associarsi.

Rileva, altresì, che i mesi di forzata inattività pongono a serio rischio la stessa sopravvivenza di queste organizzazioni, alcune delle quali hanno perso fino all'80 per cento dei fondi. Peraltro questa azione di criminalizzazione dell'operato delle ong rischia di minarne irrimediabilmente la credibilità e dunque la possibilità di operare sia in Israele sia in altri Paesi.

Infine, stigmatizza l'atteggiamento, a suo avviso irrispettoso, del Governo nei riguardi della Commissione e del mondo della cooperazione italiana, che negli anni ha sviluppato una solida e proficua *partnership* con i sei enti interessati.

5-08257 Zanella: Sul negoziato per la candidatura di Milano a sede della terza sezione centrale del Tribunale unificato dei brevetti.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde, intervenendo da remoto, all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federica ZANELLA (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, che conferma l'impegno dell'Esecutivo su un tema che da lungo tempo costituisce un obiettivo prioritario per la Lega.

Ribadisce, infatti, che Milano rappresenta la candidata ideale per ospitare la terza sezione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, essendo una delle città europee più innovative: è la sesta città al mondo per mobilità interna, con il migliore sistema di interconnessione con il resto dell'Europa, e sede di uno dei principali parchi scientifici e tecnologici del mondo, nonché prima città italiana per spesa pro capite in ricerca e sviluppo. Tra l'altro, ospitare la terza sede del TUB consentirebbe di creare un indotto fiorente, con un volume di affari stimato in circa 350 milioni di euro all'anno, favorendo lo sviluppo

di numerose imprese innovative e consentendo di completare il processo di riqualificazione economica dell'Italia dopo la pandemia.

Ricordando che il raggiungimento di questo risultato compenserebbe la mancata assegnazione all'Italia della nuova sede dell'Agencia europea del farmaco, sottolinea la necessità che il Governo intensifichi la propria azione negoziale, dal momento che ad inizio 2023 il Tribunale unificato dei brevetti comincerà ad operare in sede sperimentale nelle due sedi decentrate di Monaco e Parigi: occorre dunque evitare che Milano si trovi esclusa da questa partita, decisiva per promuovere l'innovazione di tutto il Paese.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 23 giugno 2022.

Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.

C. 2790-terdecies Governo, C. 2920 Ungaro, C. 3193 Quartapelle Procopio, C. 3212 Fitzgerald Nissoli, C. 3214 Borghese, C. 3276 Siragusa, C. 3311 Siragusa, C. 3375 Di Stasio e C. 3619 Formentini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-08267 Boldrini: Sulle iniziative per favorire la revoca da parte del Governo di Israele dell'inserimento di sei ong palestinesi nella lista delle organizzazioni terroristiche.

Interrogazione n. 5-08321 Ehm: Sulle iniziative per favorire la revoca da parte del Governo di Israele dell'inserimento di sei ong palestinesi nella lista delle organizzazioni terroristiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Tenuto conto che l'argomento è già stato affrontato da questa Commissione, fornirò prima un breve quadro della situazione al momento, per poi esporre quanto l'Italia sta facendo sul piano bilaterale e insieme ai *partner* dell'Unione Europea.

Come ricordato nelle interrogazioni, sulla base della risposta del Governo dello scorso novembre, tra le Organizzazioni palestinesi oggetto del provvedimento di designazione da parte delle autorità israeliane, due hanno collaborato come *partner* nell'ambito di progetti a valere sui bandi ordinari per le Organizzazioni della Società Civile gestiti dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Nessuna delle due organizzazioni ha comunque ricevuto direttamente finanziamenti da parte della Cooperazione Italiana.

A seguito delle dichiarazioni del Ministro della Difesa israeliano Gantz, alcune Organizzazioni della Società Civile italiane hanno deciso, in piena autonomia, di ricorrere ad accorgimenti cautelativi nella gestione amministrativa dei progetti. Hanno quindi effettuato i pagamenti destinati alle Organizzazioni palestinesi dai conti bancari delle sedi centrali in Italia e non tramite i propri conti in loco. I progetti in questione sono, ad ogni modo, oggi conclusi.

Attualmente, solo una delle sei Organizzazioni palestinesi è *partner* di un progetto selezionato a marzo di quest'anno nell'ambito del bando 2020 per le Organizzazioni della Società Civile. Il progetto è prossimo al suo avvio. Anche in questo caso non sono previsti finanziamenti diretti dalla Cooperazione italiana all'Organizzazione palestinese.

Passo ora all'azione a livello diplomatico già anticipata nella precedente risposta del Governo. Insieme ai principali partner dell'Unione europea, negli ultimi mesi l'Italia ha continuato a svolgere un'azione di sensibilizzazione nei confronti delle autorità israeliane in merito alla vicenda delle sei Organizzazioni della società civile palestinese. Lo abbiamo fatto anzitutto in ragione del partenariato con la società civile italiana ricordato poco fa.

A Bruxelles è proseguita nel frattempo la consultazione tra Stati Membri, con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei Servizi competenti, volta a definire la linea più efficace da seguire in merito al finanziamento dei progetti europei che coinvolgono le Organizzazioni oggetto dei provvedimenti restrittivi israeliani. La questione si conferma estremamente delicata e sensibile, tenuto anche conto del fatto che lo Stato d'Israele la considera attinente alla propria sicurezza nazionale. Occorre quindi procedere con cautela, nell'interesse della società civile e di tutti i beneficiari dei loro progetti.

Da parte nostra abbiamo sottolineato l'esigenza di mantenere un approccio coordinato a livello Unione europea, sviluppando una posizione comune sulla questione. Nel ribadire la propria preoccupazione per la vicenda, il Governo italiano ritiene importante e necessario continuare a sostenere l'azione della società civile nei Territori Palestinesi quale veicolo indispensabile per promuovere i valori democratici e la soluzione dei due Stati.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-08257 Zanella: Sul negoziato per la candidatura di Milano a sede della terza sezione centrale del Tribunale unificato dei brevetti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Conclusa la complessa vicenda giurisdizionale avanti la Corte Costituzionale tedesca, e a seguito del deposito della ratifica austriaca, il 19 gennaio 2022 è entrato in vigore il Protocollo di Applicazione Provvisoria dell'Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e si sono insediati i relativi organismi di *governance*.

Come noto, erano state inizialmente individuate tre sedi per la Divisione Centrale: Parigi, Monaco di Baviera e Londra. Dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea e dall'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti, si è posto il tema della ricollocazione della sede originariamente destinata a Londra. L'aspettativa del Governo italiano è che Milano possa ospitare la terza sede della Divisione Centrale del TUB, in aggiunta a Parigi e Monaco di Baviera.

Ciò rappresenterebbe una logica conseguenza del recesso di Londra: a seguito della Brexit l'Italia è, infatti, subentrata al Regno Unito come terzo Paese contraente per numero di brevetti aventi effetto nell'anno di riferimento ai sensi dell'Accordo medesimo, il 2012, dopo Germania e Francia.

Il tema dell'assegnazione a Milano era stato tempestivamente sollevato dal Governo già in seno al Comitato Preparatorio, prima dell'inizio del periodo di applicazione provvisoria, fin dal settembre 2020.

La ricollocazione della sezione «*ex-londinese*» della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti potrà in ogni caso essere decisa solo al termine del periodo di applicazione provvisoria, con l'entrata in vigore formale dell'Accordo TUB, che si stima potrebbe avvenire, salvo imprevisti, nei primi mesi del 2023.

La relativa decisione sarà assunta dal Comitato Amministrativo del Tribunale Unificato dei Brevetti, che delibera a maggioranza dei tre quarti dei propri membri. In vista di tale decisione, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – in raccordo con le Amministrazioni tecniche coinvolte (Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze), con gli Enti locali competenti, con il mondo economico e imprenditoriale e con la società civile – si è da subito attivato per garantire la tempestiva e corretta partecipazione italiana all'Accordo provvisorio, a livello giuridico, amministrativo, logistico.

È già in corso una campagna di sensibilizzazione a tutti i livelli che si declina in molteplici iniziative: sul piano giuridico, si punta a ribadire, in seno ai competenti organi di *governance*, le argomentazioni sulla base delle quali l'Italia avrebbe titolo a subentrare al ruolo del Regno Unito, in ragione del criterio previsto dall'Accordo stesso ovvero – come dicevo prima – il numero di brevetti aventi effetto nel 2012. A livello multilaterale, ci si adopera in ogni competente istanza europea, in raccordo con la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles; a livello bilaterale, la campagna consiste in una serie di missioni mirate nelle Capitali europee per sollevare la questione in ogni occasione di incontro a livello governativo.

Nelle prossime settimane, a tali contatti già intrapresi a livello politico e tecnico, si affiancherà un rafforzato coordinamento con gli altri Stati membri destinati a ospitare la Divisione Centrale del Tribunale – Francia e Germania – al fine di preparare

la decisione in favore di Milano, da adottare formalmente al momento opportuno.

Ad oggi non risultano manifestazioni di interesse da parte di altri Paesi ad ospitare la sede della Divisione centrale di primo grado già attribuita a Londra, in alternativa all'ipotesi di Milano.

Milano appare inoltre idealmente posizionata per ospitare una delle sedi centrali del TUB, anche in virtù del suo ruolo di capitale europea dell'innovazione e della proprietà intellettuale. È inoltre una metropoli vibrante conosciuta per la sua qualità di vita, allo snodo tra Europa settentrionale, meridionale, e orientale.

Milano come sapete è già prevista ospitare la Divisione Locale del TUB. Tale sede sarà ospitata in locali nuovi e perfettamente equipaggiati all'interno dell'edificio

giudiziario di via San Barnaba. Spazi visitati dal Sottosegretario Della Vedova, in occasione della sua partecipazione, lo scorso marzo, a una riunione del tavolo tecnico che riunisce tutti gli attori del sistema Italia e milanese, coinvolti nel dossier. Questi locali sono idonei anche a ospitare la sezione della Divisione centrale. In aggiunta, il Presidente della Regione Lombardia Fontana ha prospettato anche la possibilità che la Divisione Centrale milanese – ove assegnata a noi – possa essere ospitata all'interno del Grattacielo Pirelli.

L'impegno del Governo a favore della localizzazione a Milano della terza sede della Divisione Centrale del TUB continuerà, affinché sia dato il meritato rilievo al peso del nostro Paese nel sistema brevettuale europeo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Incontro con il Vice Primo Ministro e Ministro della difesa della Repubblica del Montenegro, Rasko Konjevic, e una sua delegazione	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 giugno 2022.

**Incontro con il Vice Primo Ministro e Ministro della
difesa della Repubblica del Montenegro, Rasko Konje-
vic, e una sua delegazione.**

L'incontro informale è stato svolto dalle
8.30 alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.10 alle 12.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
SEDE CONSULTIVA:	
DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 3656 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e XI) (Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)	42
ALLEGATO (Parere approvato)	58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 giugno 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 19.30.

DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 3656 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza della relatrice, ne assume le funzioni.

Rileva anzitutto che si tratta di un provvedimento di assoluta rilevanza in quanto mira all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR per centrare le *milestones* e i *target* entro il 30 giugno 2022.

Al Senato il provvedimento è stato esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite I e VII. Le disposizioni del decreto riguardano diversi settori di intervento corrispondenti alle diverse missioni e componenti del PNRR alla cui attuazione il decreto è volto: pubblica amministrazione, università e ricerca; ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute; transizione digitale; infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate; turismo; giustizia; istruzione.

Dichiara che si soffermerà sui principali contenuti delle disposizioni di competenza della nostra Commissione, rinviando per un'analisi più completa del testo del provvedimento al dossier predisposto dal Servizio Studi. Per chiarezza espositiva esporrà le numerose previsioni in esame raggruppandole in quattro ambiti tematici: università, ricerca e alta formazione; istruzione; cultura e sport.

Con riferimento a università, ricerca e alta formazione, si prevede che il MUR, stipulando apposita convenzione triennale, si avvalga del centro di informazione sulla mobilità e le eccellenze accademiche (CI-MEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore esteri. Gli oneri connessi sono determinati in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. L'intento, esplicitamente dichiarato nella norma, è quello di fronteggiare gli impegni derivanti dall'attuazione del PNRR e le « accresciute esigenze di celerità » in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo all'equiparazione dei titoli accademici e di servizio tra Stati membri dell'Unione europea: ciò è funzionale a implementare la maggiore circolazione dei saperi e degli studiosi in un quadro della ricerca integrato a livello europeo.

Sono previste particolari procedure di reclutamento all'interno delle Università e degli enti pubblici di ricerca, riservate a due categorie di studiosi: *a*) quelli insigniti di un Sigillo di Eccellenza (*Seal of Excellence*) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA); *b*) i vincitori dei programmi di ricerca dello *European Research Council*. Tali misure sono finalizzate a dare attuazione all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, « Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori » che prevede di sostenere le attività di ricerca di un massimo di 2.100 giovani ricercatori, da qui al 2026, al fine di consentire loro di maturare una prima esperienza di respon-

sabilità di ricerca. Una parte del contributo sarà vincolata all'assunzione di almeno un ricercatore « *non-tenure-track* » e parte del contributo dedicato a brevi periodi di mobilità per attività di ricerca o didattica in altre località in Italia o all'estero. In particolare, per la prima categoria si prevede che le Università, nel periodo di esecuzione del PNRR e previa pubblicazione di avvisi da parte del MUR, possano procedere a bandire posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*) della legge n. 240 del 2010 (contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte). Oltreché dalle università, i soggetti che hanno ottenuto il Sigillo di Eccellenza nell'ambito delle MSCA possono essere assunti altresì dagli enti pubblici di ricerca, sia tramite gli ordinari canali di reclutamento che mediante le procedure per chiamata diretta di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2003. Per il reclutamento dei soggetti appartenenti alla seconda categoria – quella degli studiosi vincitori dei programmi di ricerca dello *European Research Council* (ERC) – è consentita la chiamata diretta, con alcuni profili derogatori: – nelle università, è consentita la chiamata diretta di cui al già richiamato articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, fatto comunque salvo il limite delle risorse stabilite dall'articolo 1, comma 297, lett. c) della legge n. 234 del 2021 (la legge di bilancio 2022), pari a 10 milioni, che saranno assegnate alle università statali con il Decreto di riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 537 del 1993; – negli enti pubblici di ricerca, previa pubblicazione di appositi bandi del MUR e nei limiti delle disponibilità di bilancio, è consentita la chiamata diretta di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 218 del 2016. Le peculiarità, rispetto a tale procedura, sono che: *a*) il conseguimento dei finanziamenti nell'ambito dei programmi ERC costituisce, *ex lege*, merito eccezionale e non richiede l'apposita procedura di va-

lutazione da parte della commissione nominata dal Ministero vigilante; *b) le chiamate non sono subordinate ai vincoli quantitativi previsti dalla normativa vigente, che in via generale circoscrive le assunzioni nell'ambito del 5 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nel limite del numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate ulteriori a ciò appositamente destinate.*

È innalzata da quattro a sei anni la durata della carica degli organi dell'ANVUR, vale a dire del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti. La disposizione si applica anche al mandato dei componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

È istituito, nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato. In particolare, le disposizioni attribuiscono al ricercatore AFAM preminenti funzioni di ricerca, nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro. In ogni caso, al ricercatore AFAM non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Le Istituzioni AFAM individuano i posti da ricercatore, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Sono inoltre previste specifiche disposizioni relative al reclutamento, a tempo determinato e a tempo indeterminato, nelle istituzioni AFAM, nell'ambito dei processi di statizzazione. In particolare, gli elenchi « Elenco A » ed « Elenco B » previsti dal DPCM del 9 settembre 2021 sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione AFAM che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM.

Si introducono disposizioni relative all'orientamento e all'accesso agli studi universitari ed equiparati. In particolare, si interviene in materia di contabilizzazione delle risorse del PNRR che confluiscono all'interno del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS), al fine di escludere incrementi del concorso regionale al finanziamento; si amplia, dagli ultimi due anni agli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado, la finestra temporale entro cui possono svolgersi i percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Si innova la disciplina dei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari recata dall'articolo 15 della legge n. 240 del 2010, introducendo gruppi scientifico-disciplinari, articolati in settori scientifico-disciplinari. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale relative alla tornata 2021-2023 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Si novella l'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che – in materia di trattamento economico dei professori universitari – prevede che lo stesso sia articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito e sia correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività fissato: i) per il rapporto a tempo pieno, in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale; ii) per il rapporto a tempo definito, in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. In particolare, i riferimenti alla « didattica frontale » sono sostituiti da quelli allo « svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ». Costituisce, inoltre, oggetto di novella il terzo periodo del comma 16, il quale prevede che le ore di didattica frontale possano variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, secondo parametri definiti

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Le disposizioni sostituiscono gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, con contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (cd. «contratti di ricerca»), il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In particolare, il nuovo articolo 22:

al comma 1, dispone che le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382108, possano stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati «contratti di ricerca», finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi;

al comma 2, dispone che i contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nella ipotesi in cui oggetto del contratto sia un progetto di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, oltrepassare i cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto in questione, non sono computati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

al comma 3, prevede che le istituzioni che stipulano contratti di ricerca disciplinano, con apposito regolamento, le moda-

lità di selezione per il conferimento dei contratti medesimi mediante l'indizione di procedure di selezione relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative a una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381. Le procedure di selezione sono tese a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale;

al comma 4, dispone che possano concorrere alle selezioni per la stipula di contratti di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica. Possono, inoltre, partecipare alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, a condizione che conseguano il titolo entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. Sono esclusi dalla possibilità di prendere parte alle selezioni il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché coloro che abbiano fruito di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24111;

al comma 5, prevede che gli enti pubblici di ricerca possano ammettere alle procedure di selezione per la stipula di contratti di ricerca anche coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di atti-

vità di ricerca. Resta fermo che il titolo di dottorato di ricerca (e titoli equiparati di cui al comma 4) costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 127 del 2003, recante disciplina del rapporto di lavoro presso il CNR;

al comma 6, dispone che l'importo del contratto di ricerca sia stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Dispone, inoltre, che la spesa complessiva per la stipula dei contratti di ricerca non oltrepassi la spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati;

al comma 7, prevede che il contratto di ricerca non sia cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;

al comma 8, prevede che il contratto di ricerca non sia compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero. Inoltre, il contratto di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;

al comma 9, prevede che i contratti di ricerca non diano luogo a diritto di accesso al ruolo nelle istituzioni che, ai sensi del comma 1, sono legittimate a stipulare i contratti medesimi né possano essere computati ai fini delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

L'introduzione dei contratti di ricerca è espressamente correlata alla finalità di dare

attuazione, nell'ambito della Missione 4, Componente 2 (Dalla ricerca all'impresa) del PNRR, alle misure di cui alla Riforma 1.1 (Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità), mirata « a potenziare le attività di ricerca di base e industriale, favorendo sia la ricerca aperta e multidisciplinare, stimolata dalla curiosità e dall'approccio scientifico, sia la ricerca finalizzata ad affrontare sfide strategiche per lo sviluppo del Paese. Particolare attenzione è riservata all'investimento sui giovani ricercatori e a favorire la creazione di partnership pubblico/private di rilievo nazionale o con una vocazione territoriale ».

Le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) sono autorizzate a stipulare contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6-*septies*, mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico disciplinari. La spesa per la stipula dei contratti di ricerca da parte delle istituzioni AFAM deve essere totalmente coperta tramite l'esclusivo ricorso a finanziamenti esterni. È altresì consentito alle istituzioni AFAM – per i 5 anni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – di ammettere alle procedure selettive per la stipula di contratti di ricerca anche coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. In tale caso, il titolo di dottorato di ricerca (e titoli equiparati), costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

Al fine di riordinare la disciplina sui ricercatori universitari, le disposizioni sostituiscono le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (di cui all'articolo 24, comma 3, rispettivamente lettere *a*) e *b*)) con una unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile. Al ricercatore a tempo determinato si applica, su propria istanza, la procedura di valutazione interna, da parte dell'università in

cui presta servizio, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia.

Si consente alle università di assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato e si stabilisce una riserva dei posti banditi in via di prima applicazione della suddetta disposizione. In particolare, si consente alle università di assumere tecnologi a tempo indeterminato, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente. Le assunzioni in questione sono finalizzate allo svolgimento di attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale; il rapporto di lavoro dei tecnologi a tempo indeterminato è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP (elevate professionalità). Si demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti, dei titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e delle modalità delle procedure concorsuali per le suddette assunzioni.

Con riferimento al personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza – si autorizza il personale dell'INGV già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 381 del 1999, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, ad optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del CCNL degli enti di ricerca.

Si sopprime la possibilità di conferire borse di studio universitarie per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato, in coerenza con l'introduzione della nuova figura del contratto di ricerca che

costituisce il riferimento per lo sviluppo del dottore di ricerca che si avvia alla carriera accademica.

Si prevede la possibilità di destinare risorse del PNRR all'incremento di posti letto per studenti universitari ovvero al finanziamento di interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli *standard* europei. In particolare, con bando del Ministero dell'università e della ricerca le risorse del PNRR indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, che siano in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere destinate ai suddetti interventi.

Per quanto riguarda l'istruzione, l'articolo 44 rappresenta un tassello cardine della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1) e finalizzata ad introdurre un nuovo modello di reclutamento, connesso a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, con l'obiettivo di migliorare la qualità del sistema educativo. In tale ambito l'impegno assunto è quello di introdurre requisiti più rigorosi per l'accesso all'insegnamento, la limitazione dell'eccessiva mobilità e la valorizzazione, ai fini della progressione di carriera, della valutazione delle prestazioni e dello sviluppo professionale continuo. L'impegno assunto in sede di Unione europea è che la riforma della carriera degli insegnanti entri in vigore entro il 30 giugno 2022.

L'articolo 44 reca disposizioni in materia di formazione iniziale dei docenti nella scuola di I e II grado, che diventa requisito per partecipare ai concorsi; è articolata in un percorso universitario o accademico abilitante, corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA); deve contemplare un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto (almeno pari a 20 crediti formativi) e concludersi con una prova finale (articolata in una verifica scritta e una lezione simulata). In particolare, si introduce un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione che si rivolge ai docenti di posto comune e

agli insegnanti tecnico-pratici delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La finalità è quella di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni AFAM e le scuole.

In particolare, vengono sostituiti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 59 del 2017. Il nuovo articolo 1 introduce un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione che si rivolge ai docenti di posto comune e agli insegnanti tecnico-pratici delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il nuovo percorso ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione, e della partecipazione degli studenti rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, e segnatamente quelle pedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari e con le competenze giuridiche, con particolare riferimento alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati in relazione alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, in grado di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento e l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi alla funzione docente, all'organizzazione scolastica e alla deontologia professionale.

La formazione iniziale è completata dalla formazione continua obbligatoria e dalla formazione continua incentivata dei docenti di ruolo. Tale completamento avviene nell'ambito di un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, basato su metodologie didattiche innovative nonché su competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di tale obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione, introdotta dal presente articolo, operando in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, per un verso, indirizza lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico e, per l'altro, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. È espressamente previsto che le suddette iniziative formative sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva.

La formazione iniziale consiste in un percorso universitario e accademico finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze e conoscenze, inclusivo di una prova finale articolata in una verifica scritta – che a seguito di una specificazione introdotta in sede referente è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato – ed una lezione simulata.

La formazione iniziale, in particolare, è finalizzata all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a realizzare una scuola di qualità e basata sui principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli allievi con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali.

Quanto alla selezione dei docenti di ruolo per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, essa avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale. A tale concorso potranno par-

tecipare coloro che hanno concluso la formazione iniziale. Ciò, fatta salva la possibilità di partecipare al concorso, anche per coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, nonché, sino al 31 dicembre 2024, per coloro che abbiano maturato 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti stessi siano di tirocinio diretto.

Per il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è richiesta la frequenza obbligatoria. L'organizzazione e la gestione del medesimo percorso sono demandati alle università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le università e le istituzioni individuano, a tal fine, centri, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti: *a)* i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, che devono garantirne « la elevata qualità e la solidità »; *b)* i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione; *c)* le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare, come previsto dalla proposta formulata dalle Commissioni riunite, una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.

Vengono definite le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo. Tale fabbisogno comprende le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero. A tal fine, il Ministero dell'istruzione stima, e successivamente comunica al Ministero dell'università e della ricerca, detto fabbisogno di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso. La stima del fabbisogno è effettuata in modo da generare, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali. La finalità della norma è di evitare che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza

numerica di abilitati che il sistema nazionale di istruzione non è in grado di assorbire. Per i primi tre cicli dei percorsi di formazione iniziale (che si avvieranno a seguito del presente riordino), i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere ai percorsi relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal DPCM, previsto ai sensi dell'articolo in esame.

Viene definita la platea di coloro che possono accedere al percorso di formazione iniziale dei docenti. Nello specifico si stabilisce che di norma possono accedere coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto come requisito per l'accesso ai concorsi. Si tratta dei seguenti titoli: la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma AFAM di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato (nel caso del docente su posto comune), ovvero la laurea, il diploma AFAM di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato (nel caso di docenti tecnico-pratici). In aggiunta, l'accesso al percorso formativo è altresì consentito a coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Si tratta di consentire a tutti coloro che frequentano l'ultimo biennio del percorso universitario o AFAM di poter contemporaneamente partecipare alla formazione iniziale, con la finalità di accelerare il loro inserimento nel mercato del lavoro.

La definizione dei contenuti e della strutturazione dell'offerta formativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022. Nell'individuazione dei contenuti e dell'articolazione dell'offerta formativa, corrispondente a 60 crediti formativi, universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, è compreso un pe-

riodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici. Almeno 10 crediti (dei 60 previsti) dovranno essere di area pedagogica. Inoltre, occorre assicurare che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti dell'offerta formativa e che siano tenute in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche nonché gli aspetti connessi all'inclusione scolastica. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non possa essere inferiore a 12 ore; con il medesimo DPCM è determinato il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità; il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale; fermo restando il conseguimento di almeno 10 crediti formativi di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 crediti formativi già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento; il decreto definisce le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I suddetti tirocini non sono retribuiti. Al richiamato DPCM è altresì demandata la definizione: *a)* degli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato; *b)* delle modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata; *c)* degli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti; *d)* della composizione della relativa commissione giudicatrice. Inoltre, al medesimo DPCM è demandata la definizione del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e delle modalità della loro verifica. Nell'ambito del percorso di formazione iniziale, sono previste attività di tutoraggio alle quali sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. I criteri di selezione dei do-

centi destinati all'attività di tutoraggio, il contingente complessivo degli stessi e la relativa ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze. Per l'attuazione delle suddette attività di tutoraggio è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri nel testo del decreto-legge in esame si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è conseguita a seguito dello svolgimento del richiamato percorso universitario e accademico di formazione iniziale, come detto pari ad almeno 60 crediti formativi e inclusivo del superamento di una prova finale. Alla prova finale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato. Viene, in proposito, specificato che l'abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato e ha durata illimitata. È infine consentita una modalità semplificata per il conseguimento dell'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione a coloro che vantano già un'abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e a coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno. A tal fine, si prevede per costoro l'acquisizione di 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 crediti nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 di tirocinio diretto. In sede referente, è stato precisato che rimane fermo il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso ed è

stato aggiunto un ultimo periodo nel quale si stabilisce un numero minimo di ore (che non può essere inferiore a 12) di impegno in presenza nelle classi nell'ambito dell'attività di tirocinio per l'acquisizione di ciascun credito formativo. Gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché dello svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono posti a carico dei partecipanti.

Si demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, con l'obiettivo di una loro razionalizzazione e accorpamento. La disposizione ha l'obiettivo di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi.

Sempre in materia di reclutamento dei docenti nella scuola di I e II grado, le disposizioni intervengono anche sui requisiti di partecipazione al concorso, all'anno di prova e all'immissione in ruolo. Si tratta di ulteriori tasselli diretti a dare attuazione alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1). Nello specifico, si prevedono i seguenti requisiti:

a) per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, occorrono: il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso; il possesso dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso;

b) per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico: il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, mu-

sicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso; il possesso dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso;

c) per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010182). Per tale categoria di docenti non è dunque richiesta l'abilitazione.

Si consente la partecipazione al concorso anche agli insegnanti su posto comune e agli insegnanti tecnico-pratici che non siano in possesso della predetta abilitazione all'insegnamento, a condizione che possano vantare un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso. I tre anni, che possono anche non essere continuativi, devono tuttavia essere posseduti nei cinque anni precedenti. Tale periodo di insegnamento è valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, per il quale il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. È comunque richiesto il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso e che almeno uno dei tre anni di servizio sia stato svolto nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.

L'effettiva immissione in ruolo è condizionata all'esito positivo del periodo annuale di prova in servizio, cui sono sottoposti i vincitori del concorso su posto comune, in possesso dell'abilitazione all'inse-

gnamento. Al fine di considerare superato positivamente il periodo di prova il vincitore di concorso deve: *i)* prestare servizio per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi in attività didattiche; *ii)* superare un test finale, volto a verificare come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente; *iii)* ricevere una valutazione positiva da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti. Tale valutazione è effettuata sulla base di un'attività istruttoria da parte di un docente cui sono affidate, dal medesimo dirigente scolastico, le funzioni di *tutor*. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. La definizione delle modalità di svolgimento del test finale e dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022. Una disciplina *ad hoc* è prevista per i vincitori di concorso che hanno partecipato senza possedere l'abilitazione. Per costoro è prevista: *i)* la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta; *ii)* la partecipazione al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, con l'acquisizione di 30 crediti formativi, e non dei 60 richiesti come regola generale per l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento. Una volta conseguita l'abilitazione, a seguito del superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio che, se superato, comporta automaticamente la definitiva immissione in ruolo. Anche per i vincitori del concorso su posto di sostegno l'immissione in ruolo è condizionata al positivo superamento di un periodo annuale di prova in servizio, al quale si applicano le disposizioni valevoli per i vincitori del concorso su posto comune. In esito al positivo supera-

mento del periodo annuale di prova in servizio (che contempla un test e una valutazione finali), il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso per un periodo non inferiore a tre anni. In tale periodo è compreso l'anno di prova, al quale si aggiunge il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione. Al docente è consentito, in ogni caso, di presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e di accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, possono partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto. Sino al 31 dicembre 2024, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. In tale accezione sono compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

Sono quindi introdotte disposizioni in materia di formazione in servizio con l'o-

biettivo di attuare la Riforma « Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo » contenuta nel PNRR (M4C1-Riforma 2.2).

La formazione in servizio è rivolta ai docenti di ruolo di ogni ordine e grado, è articolata in percorsi triennali a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, include le attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche e può anche svolgersi fuori dell'orario di insegnamento. I percorsi di formazione sono definiti dall'istituenda Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, che è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. Le disposizioni in esame individuano le funzioni della Scuola in materia di formazione continua, le attribuiscono la facoltà di avvalersi dell'Indire e dell'Invalsi, ne definiscono gli organi (Presidente, Comitato d'indirizzo e Comitato scientifico internazionale), le modalità di nomina e la durata dei rispettivi mandati, nonché la dotazione organica (articolata in un direttore generale, in un dirigente di seconda fascia e in 12 unità di personale appartenente all'Area III, qualifica F1).

La partecipazione all'attività formativa avviene su base volontaria per la maggior parte dei docenti, divenendo obbligatoria solo per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto. In esito al superamento delle verifiche previste (intermedie, con cadenza annuale, e finale) al docente è riconosciuto un incentivo economico. Le verifiche sono effettuate dal Comitato per la valutazione dei docenti e l'entità dell'incentivo economico è stabilita in sede di contrattazione collettiva nazionale. È infine previsto l'avvio, dall'anno scolastico 2023/2024, di un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, a cura della richiamata Scuola di alta formazione.

La Scuola di alta formazione dell'istruzione, istituita dall'articolo 44, ha sede legale in Roma. La Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, assolve ai seguenti compiti: *a*) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo. Tale funzione è svolta assicurando coerenza e continuità con la formazione iniziale e nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente; *b*) dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; *c*) si fa carico dei compiti connessi alla formazione continua degli insegnanti. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi); inoltre, per le funzioni amministrative, si raccorda con i competenti uffici del Ministero dell'istruzione. Può stipulare convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione. Organi della Scuola sono: il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

Sono inoltre introdotte disposizioni in materia di formazione in servizio incentivata e valutazione per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Tale formazione si inquadra nell'ambito dell'attuazione del PNRR, con riguardo alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e mira a consolidare e rafforzare consolidare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche. Fra le attività presenti in detti percorsi, sono esplicitamente menzionate le attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Siffatte attività formative, volte a rafforzare sia le conoscenze sia le competenze applicative, sono svolte dal docente in ore aggiuntive rispetto a quelle

di didattica in aula previste a normativa vigente. Viene demandata alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, della loro durata e delle eventuali ore aggiuntive; la partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed è retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Sono introdotte disposizioni tese a valorizzare il personale docente. Innanzitutto, viene aggiunto un nuovo criterio e indirizzo cui la contrattazione (anche mediante eventuali integrazioni al CCNL) deve attenersi nell'impiegare le risorse iscritte nella specifica sezione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FOM), appositamente dedicata a valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali. Tale criterio e indirizzo è, per l'appunto, la valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica. In secondo luogo, si prevede che in sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale alle nuove finalità sia destinata una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto per l'apposita sezione del FOM. Inoltre, viene consentito alle istituzioni scolastiche affidate in reggenza, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, individuate su base regionale secondo parametri, criteri e modalità stabiliti da apposito decreto interministeriale, di avvalersi dell'istituto dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento di funzioni amministrative e organizzative, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due docenti nel caso di semi esonero.

Vengono modificate le disposizioni sulla semplificazione delle procedure concorsuali per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno) introdotte dal decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto *Sostegni-bis*). La principale modifica è diretta a prevedere che la prova scritta sia articolata in quesiti

con risposta aperta, in luogo di una prova strutturata consentita sino al 31 dicembre 2024 dal decreto-legge. Inoltre, viene integrata la previsione, finora vigente, di una prova orale senza ulteriori specificazioni, con la precisazione che, in questa prova, « si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche », nonché « l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico ».

Infine, vengono introdotte una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione. In particolare: viene istituito il Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR, con il compito di assicurare un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del Piano legati alla digitalizzazione delle scuole. Tale compito è assolto insieme alle équipe formative territoriali, già esistenti, e sotto il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione. Ai fini della costituzione del Gruppo, per ciascuno degli anni scolastici compresi fra l'a.s. 2022/2023 e l'a.s. 2025/2026 l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione individua un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un numero fino a un massimo di 5 dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali. Si prevede che per le suddette finalità e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al PNRR, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione, fino al 31 dicembre 2026, si avvalga a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione.

Viene aggiunto il criterio dello spopolamento per l'istituzione di classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 81, e viene differito al 15 luglio 2022 il termine finale per l'adozione, in sede di prima attuazione,

del decreto di individuazione delle scuole che possono istituire classi in deroga. Tali misure sono finalizzate ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNRR per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, nell'ambito della Missione 4, Componente 1 (« Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione »).

Sono ampliati i casi in cui è possibile fare ricorso alle procedure di acquisto e di affidamento dei contratti, derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 24 del decreto-legge n. 152 del 2021 che ha previsto il ricorso alla figura del concorso di progettazione, con alcune peculiari deroghe, al fine di attuare le azioni del PNRR relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici. Si tratta della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. (« Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica ») con una spesa totale di 800 milioni di euro.

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi, *target* e *milestone* del Piano, per il periodo 2022-2026, vengono vincolate una serie di risorse, già impiegate per finanziarie i progetti in essere del PNRR di titolarità del Ministero dell'Istruzione, alla realizzazione degli stessi.

Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INDIRE, vengono disposte alcune misure relative all'incarico di presidente dell'Istituto medesimo. Nello specifico, per l'intera durata dell'incarico: se l'incarico è svolto a tempo pieno, il presidente – qualora dirigente scolastico, dipendente statale o docente universitario – è collocato nelle posizioni di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. In tale ipotesi, al presidente compete un trattamento economico con le modalità previste con decreto del Ministro dell'istru-

zione, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE; se l'incarico non è a tempo pieno, il presidente – qualora dirigente scolastico, dipendente statale o docente universitario – lo svolge conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza essere collocato in una delle predette posizioni (fuori ruolo, aspettativa o comando). In tale ipotesi, il presidente conserva il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE.

Si dispone che le istituzioni scolastiche con un numero di alunni uguale o superiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici. Si dispone, inoltre, con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che non devono derivare situazioni di esubero di personale.

In materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, si prevede che: il concorso che il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire, entro l'anno 2022, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, sia destinato a coprire il 50 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica – anziché la totalità dei posti – che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024; il Ministero dell'istruzione sia autorizzato a bandire, contestualmente al predetto concorso, una procedura straordinaria riser-

vata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla suddetta procedura straordinaria è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito.

È prorogata, dal 31 agosto 2022 al 31 agosto 2023, la componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI).

È disposta l'integrazione delle graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. La suddetta integrazione è effettuata nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Con riferimento alla cultura, segnala che le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare, fino al 30 giugno 2023, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'anno 2019 in base ad una normativa transitoria, con personale artistico e tecnico. La proroga viene ammessa – al fine di salvaguardare i cicli lavorativi – nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e dello svolgimento delle procedure concorsuali.

Per il personale in quiescenza delle Fondazioni lirico-sinfoniche il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si attribuiscono alla Soprintendenza speciale per il PNRR le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici con riferi-

mento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, compreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Si intesta al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024 una apposita contabilità speciale presso la tesoreria statale, entro cui confluiscono tutte le risorse destinate alla partecipazione dell'Italia all'evento.

Per quanto riguarda lo sport, e in particolare le infrastrutture sportive, viene riconosciuto per il 2023 un contributo (fino a 1 milione di euro) per progetti d'investimento finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di accumulo, a beneficio di una serie di soggetti pubblici e privati che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'autorità di governo competente in materia di sport, con apposito decreto e secondo specifici criteri, determina le modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive previste dall'articolo 46-bis, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 per il finanziamento di organismi sportivi, nell'ambito del Fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base ex articolo 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020. Con riferimento alla disposizione in questione, occorrerebbe considerare quanto stabilito dalla sentenza costituzionale n. 123 del 2022, in ordine alla necessità di assicurare la leale collaborazione, tramite il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, nell'assegnazione delle risorse di cui al suddetto articolo 1, comma 561. Esigenza che pare riflettersi anche nel nuovo congegno di assegnazione prefigurato dalla norma. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in relazione al meccanismo che qui si introduce.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) nel ringraziare la Presidente per il lavoro svolto, sottolinea la complessità del provvedimento per la Commissione le cui competenze sono richiamate in numerose disposizioni. Ricorda come tutti i componenti della Commissione abbiano seguito con attenzione l'iter al Senato, con particolare riferimento alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti. Rileva come si tratti

di una riforma molto impegnativa la cui entrata in vigore è prevista entro il 30 giugno 2022. Sottolinea l'importanza di seguire con attenzione l'attuazione del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 19.40.

ALLEGATO

DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 3656 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3656, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

rilevato che sono previste nuove procedure di reclutamento all'interno delle Università e degli enti pubblici di ricerca, riservate agli studiosi insigniti di un Sigillo di Eccellenza (*Seal of Excellence*) e ai vincitori dei programmi di ricerca dello *European Research Council* al fine di adempiere gli impegni derivanti dall'attuazione del PNRR relative all'equiparazione dei titoli accademici e di servizio tra Stati membri dell'Unione europea;

preso atto con favore dell'istituzione, nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), del profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato;

rilevata la sostituzione delle attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (di cui all'articolo 24, comma 3, rispettivamente lettere *a*) e *b*)) con una unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile;

preso atto con favore delle disposizioni adottate nell'ambito della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1) e fina-

lizzate ad introdurre un nuovo modello di reclutamento, connesso a un ripensamento della formazione iniziale dei docenti e lungo tutto l'arco della carriera, con l'obiettivo di migliorare la qualità del sistema educativo;

rilevato che, in materia di infrastrutture sportive, viene riconosciuto per il 2023 un contributo (fino a 1 milione di euro) per progetti d'investimento finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di accumulo, e rilevato altresì che l'autorità di governo competente in materia di sport, con apposito decreto e secondo specifici criteri, determina le modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive previste dall'articolo 46-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 per il finanziamento di organismi sportivi, nell'ambito del Fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base *ex* articolo 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, con riferimento alla disposizione richiamata in premessa, l'opportunità di tenere in considerazione quanto stabilito dalla sentenza costituzionale n. 123 del 2022, in ordine alla necessità di assicurare la leale collaborazione, tramite il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, nell'assegnazione delle risorse di cui al suddetto articolo 1, comma 561.

X COMMISSIONE PERMANENTE**(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte.
(COM(2021)645 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022.
(Doc. LXXXVI, n. 5).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 68

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 23 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA.

La seduta comincia alle 12.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte.
(COM(2021)645 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022.
(Doc. LXXXVI, n. 5).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ».
(14441/21).
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti in oggetto.

Lucia SCANU (MISTO), *relatrice*, avverte che la X Commissione avvia oggi l'esame congiunto, per le parti di competenza, dei documenti in titolo. Fa infatti presente che alla Camera dei deputati il programma di lavoro della Commissione europea è oggetto di esame congiunto con la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI n. 5), secondo quanto prevede il parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010, e con il programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023). Ricorda, a tal proposito, che la presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri dell'Unione europea ogni sei mesi. Gli Stati membri che esercitano la presidenza collaborano strettamente a gruppi di tre e, per tale ragione, vengono comunemente denominati « trio ». Il trio fissa obiettivi a lungo termine e prepara un programma comune

che stabilisce i temi e le questioni principali che saranno trattati dal Consiglio in un periodo di 18 mesi. Sulla base di tale programma, ciascuno dei tre Paesi prepara un proprio programma semestrale più dettagliato. Il trio di presidenza attuale è formato dalla presidenza francese, da quella ceca e da quella svedese.

Quanto alla relazione programmatica del Governo, ricorda altresì che la sua presentazione è disciplinata dall'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno venga presentata una relazione che indichi gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea. La relazione programmatica per il 2022 è stata trasmessa al Parlamento il 16 maggio 2022 e, dunque, con un ritardo di quasi cinque mesi rispetto al termine di presentazione previsto dal comma 1 del citato articolo 13. La relazione programmatica è articolata in quattro parti. La prima parte riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea, osservato attraverso la lente delle questioni istituzionali e delle politiche macroeconomiche. La seconda parte è dedicata alle priorità italiane nel quadro delle politiche strategiche, quali: la sostenibilità ambientale e la crescita economica; l'innovazione e la digitalizzazione; la coesione sociale con riferimento alle politiche attive del lavoro e alle politiche educative per la transizione, nonché alla promozione dei valori comuni europei. La terza parte illustra gli orientamenti del Governo in materia di politica estera e di sicurezza comune, politica di allargamento, vicinato e di collaborazione con Paesi terzi. La quarta parte è dedicata all'azione di coordinamento nazionale delle politiche europee, nonché di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea. In linea con la precedente relazione, il contenuto delle varie parti è strutturato in schede, che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi.

Fa poi presente che il programma di lavoro della Commissione europea per il

2022 (COM(2021)645), presentato il 19 ottobre 2021, si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente Ursula von der Leyen ad inizio del mandato dell'attuale Commissione europea: 1. Un *Green Deal* europeo; 2. Un'Europa pronta per l'era digitale; 3. Un'economia al servizio delle persone; 4. Un'Europa più forte nel mondo; 5. Promuovere lo stile di vita europeo; 6. Un nuovo slancio per la democrazia europea. Il programma di lavoro è corredato di cinque allegati che riportano, rispettivamente: le nuove iniziative (Allegato I); le iniziative REFIT – cioè il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione – (Allegato II); le proposte prioritarie in sospeso (Allegato III), nonché le proposte che si intende ritirare (Allegati IV e V). A tal proposito evidenzia sin da subito che, essendo stati presentati, rispettivamente, nel mese di ottobre e di dicembre 2021, il programma di lavoro della Commissione europea per il 2022 e il programma di 18 mesi del Consiglio non tengono conto dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina e delle sue conseguenze. Segnala infatti che se nel suo programma di lavoro mostra la propria determinazione a far sì che l'Unione europea possa uscire dalla pandemia più forte di prima, ad accelerare la duplice transizione verde e digitale e a costruire una società più equa, più resiliente e coesa, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con l'accordo di Parigi (ricorda, tra le iniziative di maggiore rilievo assunte durante lo scorso anno, la presentazione del pacchetto « Pronti per il 55 per cento », l'ideazione di una « bussola per il digitale » e l'adozione del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali), a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione si è trovata a dover affrontare delle ulteriori sfide: in particolare, per via delle pressioni al rialzo sui prezzi delle materie prime – energetiche ed alimentari – e delle interruzioni del relativo approvvigionamento, sono state riviste al ribasso le prospettive di crescita dell'Unione europea e al rialzo le sue previsioni di inflazione.

Fatte queste premesse segnala che procederà ad una breve disamina dei principali aspetti di interesse per la X Commissione, contenuti nei documenti all'esame, cercando ove possibile di esporli in parallelo, mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento. In particolare saranno esposti aspetti e argomenti riguardanti solo alcune delle tematiche che costituiscono il programma della Commissione europea, in particolare, delle seguenti: 1. Un *Green Deal* europeo; 2. Un'Europa pronta per l'era digitale; 4. Un'Europa più forte nel mondo.

Per quanto riguarda la tematica « Un *Green Deal* europeo », evidenzia che nel programma di lavoro per il 2022, la Commissione europea ha ribadito la centralità dell'attuazione del *Green Deal* e l'impegno per fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Con tale finalità nel 2021 ha presentato il pacchetto c.d. « Pronti per il 55 per cento », attualmente all'esame dei colegislatori, volto ad aggiornare la normativa dell'Unione ai target di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra fissati dal regolamento europeo sul clima in un decremento di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990. Il pacchetto comprende, tra l'altro, iniziative legislative per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra in ogni settore, per la mobilità a basse emissioni, per il risparmio energetico e l'efficientamento energetico degli edifici, oltre che per l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Più recentemente, l'aggressione dell'Ucraina ha ulteriormente messo in luce l'esigenza di affrancare l'Unione dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia accelerando la transizione ecologica, soprattutto nel settore energetico, e ha portato alla presentazione del piano *REPowerEU*.

Nella prospettiva di intensificare gli sforzi tesi alla neutralità climatica, il programma di lavoro per il 2022 prevede, tra l'altro, la presentazione di: un quadro normativo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio, per aumentare la diffusione dell'assorbimento sostenibile del carbonio e cre-

are nuovi modelli commerciali in grado di compensare i gestori del territorio per tali pratiche (IV trimestre 2022); il riesame delle norme in materia di emissioni di CO₂ per i veicoli pesanti e l'istituzione di un quadro legislativo per la misurazione armonizzata delle emissioni dei trasporti e della logistica, per sostenere e promuovere la decarbonizzazione del settore (IV trimestre 2022). Inoltre, il 5 aprile 2022 sono state presentate due proposte volte a ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra (COM(2022)150) e a rivedere il regolamento in materia di sostanze lesive dell'ozono per ridurre ulteriormente l'emissione (COM(2022)151).

Segnala quindi che il programma del trio di presidenza del Consiglio colloca tra le priorità la prosecuzione della decarbonizzazione e il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, con l'obiettivo di aumentare la competitività economica, la creazione di posti di lavoro, il benessere e la salute. Con tali finalità intende proseguire l'esame e i negoziati sul pacchetto « Pronti per il 55 per cento » e su tutte le proposte legislative correlate, in particolare rafforzando il sistema ETS e istituendo un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere compatibile con l'Organizzazione mondiale del Commercio per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di CO₂, sostenere lo sviluppo di energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, aumentare l'efficienza energetica al fine di attuare gli obiettivi più ambiziosi dell'Unione europea in materia di clima per il 2030 e garantire una transizione giusta e prezzi accessibili per l'energia. Il programma, oltre a prevedere il completamento del mercato unico dell'elettricità e del gas per garantire la sicurezza e la sostenibilità dell'approvvigionamento, pone l'accento sull'esigenza di dare seguito agli studi che saranno presentati sul funzionamento dei mercati del gas e dell'elettricità, nonché sul mercato ETS dell'Unione europea, e su quella di sostenere gli sforzi volti a promuovere ristrutturazioni di alta qualità degli edifici coerentemente con gli obiettivi della transizione energetica.

Fa poi presente che il Governo italiano, nella relazione programmatica, sottolinea l'importanza del pacchetto legislativo « Pronti per il 55 per cento », le cui proposte troveranno attuazione anche attraverso i progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che comporteranno per gli Stati membri un impatto significativo sulla competitività del sistema industriale, sul tessuto sociale e sui settori dell'energia e dei trasporti. Il Governo dichiara l'impegno, in sede di negoziati, per una transizione equa e socialmente inclusiva, che valorizzi gli sforzi già intrapresi e non comporti effetti controproducenti sul mercato delle materie prime, sulla filiera industriale e sul mercato del lavoro. Ricorda che viene poi sottolineata l'importanza, alla luce della crisi di approvvigionamento energetico innescata dall'aggressione russa in Ucraina, di accelerare i lavori sull'intero pacchetto non solo per conseguire gli obiettivi climatici ma per rendere l'Unione europea autosufficiente sotto il profilo energetico. La relazione richiama, inoltre, la recente proposta della Commissione europea denominata *REPowerEU* in cui si auspica di intervenire sui PNRR rivedendo le misure in favore delle azioni afferenti al pacchetto *Fit for 55*.

Segnala che la Commissione europea sostiene inoltre che le obbligazioni verdi svolgeranno un ruolo sempre più importante nel finanziamento necessario per la decarbonizzazione, nel quadro del piano di investimenti per un'Europa sostenibile.

Evidenzia sul punto che il programma del trio di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea annuncia l'intenzione di sostenere i lavori relativi allo sviluppo della finanza sostenibile.

Ricorda altresì che nel programma, la Commissione europea preannuncia la presentazione, entro il III trimestre del 2022, di proposte volte a dare seguito al Piano d'azione per l'« inquinamento zero ». La Commissione europea ha presentato contestualmente una proposta di direttiva (COM(2022)156) e una proposta di regolamento (COM(2022)157) per rivedere la normativa in materia di emissioni industriali e sulle scariche di rifiuti. La direttiva re-

lativa alle emissioni industriali disciplina l'impatto ambientale di circa 52.000 installazioni industriali e aziende zootecniche ad alto rischio di inquinamento e riguarda tutti gli inquinanti emessi dalle installazioni agroindustriali. Tra le attività disciplinate figurano le centrali elettriche, le raffinerie, il trattamento e l'incenerimento dei rifiuti, la produzione di metalli, cemento, vetro, prodotti chimici, pasta di legno e carta, alimenti e bevande e l'allevamento intensivo di suini e pollame. La revisione prevede, tra l'altro: norme più rigorose per gli impianti; sostegno alla ricerca per la sperimentazione di tecniche meno inquinanti; la costituzione di un centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali, al fine di individuare soluzioni idonee a ridurre l'inquinamento; misure di sostegno per favorire il passaggio all'economia circolare. Il pacchetto prevede anche l'aggiornamento del registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti attraverso la creazione di un portale sulle emissioni industriali, oltre all'obiettivo di migliorare l'accesso alle informazioni ambientali riguardanti le installazioni industriali.

Fa presente che nella relazione programmatica il Governo sottolinea l'esigenza di pervenire ad un provvedimento in materia di emissioni industriali che possa coniugare la tutela ambientale con margini di flessibilità per tenere conto di situazioni locali, della competitività delle piccole e medie imprese, e che possa garantire che i costi amministrativi siano addebitati a chi inquina e non ai contribuenti.

Evidenzia che per dare attuazione al Piano di azione per l'economia circolare, presentato nel 2020 nell'ambito del *Green Deal*, il programma della Commissione europea per il 2022 prevede la presentazione di iniziative per promuovere prodotti sostenibili e rafforzare il diritto dei consumatori alla riparazione dei prodotti a prezzi equi. In materia, la Commissione europea ha presentato nel mese di marzo 2022 una Comunicazione sui prodotti sostenibili (COM(2022)140), accompagnata da un pacchetto di proposte volte a promuovere la sostenibilità dei prodotti e modelli d'im-

presa circolari e a responsabilizzare i consumatori. Tra queste figurano: una proposta di regolamento sulla progettazione eco-compatibile dei prodotti sostenibili (COM(2022)142), che prevede tra l'altro la creazione di un passaporto digitale del prodotto e il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti; una strategia per la sostenibilità dei prodotti tessili (COM(2022)141), per favorire pratiche di riutilizzo, riparazione e riciclaggio che possano migliorare l'impatto dell'industria tessile sull'ambiente e sui cambiamenti climatici e contribuire alla riduzione dei rifiuti; una proposta di direttiva (COM(2022)143) volta a responsabilizzare i consumatori e a favorire l'accesso a informazioni sulla riparabilità dei prodotti e sulla loro compatibilità ambientale. È prevista, invece, per la seconda parte del 2022 la presentazione di un'iniziativa legislativa sul diritto alla riparazione.

Segnala che nella relazione programmatica, il Governo ha sottolineato il contributo che tali misure possono dare alla trasformazione dell'economia europea da un modello lineare a uno pienamente circolare e, nell'attuale contesto internazionale, alla riduzione della dipendenza europea da energia e risorse provenienti da Paesi terzi. Nella relazione si ricorda, inoltre, l'impegno del Governo italiano ad attuare il piano europeo sull'economia circolare, favorendo la trasformazione di prodotti e processi in senso sostenibile, con un approccio basato sul ciclo di vita, oltre a quello di promuovere politiche e misure volte a limitare consumi «usa e getta», anche per materiali quali la plastica, e l'obsolescenza programmata, promuovendo il diritto alla riparazione. Osserva che la relazione ha inoltre individuato come settori con un alto potenziale di circolarità l'elettronica e gli imballaggi, nonché le produzioni tessili, di plastica, di veicoli e batterie, sottolineando l'importanza di garantire la sostenibilità dei prodotti anche in termini di sicurezza delle sostanze chimiche impiegate, oltre a quella che assume il tema delle materie prime critiche nell'agenda nazionale ed europea.

Sottolinea che nel programma di lavoro la Commissione europea ha ribadito l'importanza della transizione verso l'energia pulita e verso fonti di energia rinnovabile, anche per limitare aumenti dei prezzi dell'energia elevati come quelli registrati negli ultimi mesi nell'Unione europea, annunciando la presentazione di iniziative per favorire le autorizzazioni alle energie rinnovabili e una comunicazione sull'energia solare.

Evidenzia che a seguito dell'aggressione all'Ucraina, il 18 maggio scorso la Commissione europea ha presentato il Piano *REPowerEU* (COM(2022)230) e un pacchetto di proposte collegate, allo scopo di affrancare l'Unione europea dalla dipendenza dalle risorse fossili importate dalla Russia, di creare le condizioni per l'autosufficienza energetica dell'Unione e di intensificare l'azione di mitigazione dei cambiamenti climatici. Il piano poggia sulla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, sul risparmio energetico e su una più rapida diffusione delle energie rinnovabili e mira ad accelerare la transizione energetica, aumentando gli obiettivi già previsti dal pacchetto «Pronti per il 55 per cento». Oltre al citato piano il pacchetto comprende, tra l'altro: una comunicazione sul risparmio energetico (COM(2022)240) e che invita gli Stati membri ad applicare misure fiscali per favorirlo (ad esempio, aliquote IVA ridotte per i sistemi di riscaldamento ad alta efficienza) e prospetta misure di emergenza in caso di interruzione degli approvvigionamenti; una strategia esterna per l'energia (JOIN/2022/23), volta a favorire la diversificazione energetica, la creazione di partenariati a lungo termine con i fornitori e la cooperazione in materia di idrogeno e di tecnologie verdi; una strategia per l'energia solare (COM/2022/221), che mira a raddoppiare la capacità solare fotovoltaica installata entro il 2025 e a portarla a 600 GW entro il 2030; una proposta di direttiva (COM(2022) 222) che modifica le direttive sulle rinnovabili, sulla prestazione energetica nell'edilizia e sull'efficienza energetica, già oggetto di revisione nell'ambito dell'esame del pacchetto «Fit for 55 per cento», innalzando tra l'altro al

45 per cento la quota di energia rinnovabile sui consumi energetici finali; una proposta di regolamento (COM(2022) 231) che introduce modifiche mirate al regolamento (UE) 2021/241 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevedendo che gli Stati membri che presentano o modificano i loro Piani nazionali per la ripresa e la resilienza debbano includervi un capitolo dedicato a *REPowerEU*, contenente le riforme e gli investimenti specifici in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del Piano.

Segnala quindi che il Governo, nella relazione programmatica, ha sottolineato la necessità di sostenere la gradualità degli interventi e la flessibilità dei passi intermedi, anche in considerazione dell'esigenza di affrancarsi gradualmente dal gas russo, per evitare fenomeni di povertà energetica ed impatti negativi sul mercato del lavoro. Nella medesima relazione è stato altresì prospettato il sostegno all'azione europea e il contributo alle piattaforme di coordinamento avviate dalla Commissione europea e ricordato che l'attuazione del pacchetto «*Fit for 55 per cento*», ancora in fase di esame presso le istituzioni europee, consentirebbe di ridurre di un terzo la domanda di gas nell'Unione, entro il 2030.

Infine, rileva che il programma della Commissione europea annuncia l'impegno per un'agricoltura più verde e sostenibile e per realizzare le azioni definite nella strategia «*Dal produttore al consumatore*».

Inoltre fa presente che il programma del trio di presidenza del Consiglio dell'Unione europea annuncia, tra l'altro, che sosterrà la transizione verso sistemi agricoli e alimentari sostenibili e che promuoverà una gestione sostenibile ed equilibrata delle risorse alieutiche, in particolare nel contesto delle relazioni dell'Unione europea con il Regno Unito.

In materia di agricoltura verde e sostenibile, evidenzia che la relazione programmatica annuncia, tra le altre, azioni volte in particolare a: dare piena attuazione alla Strategia europea per la biodiversità al 2030; ridurre gli inquinanti delle acque sotterranee e superficiali; migliorare la sostenibilità dei processi produttivi del set-

tore agricolo e forestale, accelerando il processo di transizione verde. Con i cd. eco-schemi della PAC il Governo intende altresì rafforzare il legame tra pagamenti diretti e azioni benefiche per il clima e l'ambiente; sviluppare l'agricoltura biologica in Italia; promuovere filiere agroalimentari sostenibili e combattere gli sprechi alimentari, tutelando e promuovendo anche il settore delle indicazioni geografiche; attuare misure efficaci a sostegno delle filiere agroalimentari colpite dalla crisi russo-ucraina, ad esempio al fine di mantenere gli equilibri tra approvvigionamento delle materie prime e costi di produzioni delle stesse.

Per quanto riguarda la tematica «*Un'Europa pronta per l'era digitale*» evidenzia che il programma di lavoro della Commissione europea ribadisce il termine del 2030 quale orizzonte temporale per il completamento della trasformazione digitale europea, basata su tecnologie affidabili, sicure e antropocentriche. In tale contesto, la Commissione europea si impegna a favorire l'adozione e l'attuazione delle proposte normative in materia di Internet sicuro, di identità digitale europea e di intelligenza artificiale. Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo argomento, segnala la legge sull'intelligenza artificiale, recante una serie di misure per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e i diritti fondamentali che potrebbero essere generati dai sistemi di IA prima della loro immissione sul mercato dell'Unione europea, nonché per promuovere il ricorso a spazi di sperimentazione normativa volti a creare un ambiente controllato per testare tecnologie innovative per un periodo limitato, oltre all'accesso ai poli dell'innovazione digitale e a strutture di prova e sperimentazione, con l'obiettivo di sostenere le imprese innovative, le PMI e le *start-up*. Ricorda che sulla proposta la X Commissione e la IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) si sono espresse, in sede di dialogo politico, approvando, il 13 aprile 2022, un documento finale recante una valutazione favorevole con osservazioni.

Osserva che la Commissione europea fa inoltre cenno alla revisione di alcuni profili della politica di concorrenza, prefigurando,

tra l'altro, uno strumento per le emergenze nel mercato unico volto a prevenire future perturbazioni. In particolare, l'allegato II (iniziative REFIT) del programma della Commissione europea prevede la presentazione, nel corso del secondo semestre 2022, di una riforma del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali e degli orientamenti verticali. In sostanza la proposta dovrebbe rivedere le norme sugli accordi tra le parti che esercitano attività a diversi livelli in una stessa catena di approvvigionamento, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione degli oneri e di permettere ai portatori di interessi di disporre di orientamenti adattati alla crescita del commercio elettronico. Secondo il medesimo allegato, nel quarto trimestre 2022 è altresì prevista la presentazione di una proposta di riforma del regolamento orizzontale di esenzione per categoria e degli orientamenti orizzontali, concernente gli accordi di ricerca e sviluppo e gli accordi di specializzazione, nonché gli orientamenti orizzontali che li accompagnano; una proposta volta a migliorare le procedure di controllo delle concentrazioni dell'Unione europea senza comprometterne l'applicazione effettiva; orientamenti aggiornati sui principi e sulle migliori pratiche in materia di definizione del mercato che la Commissione europea applica nei casi di antitrust e concentrazione, anche per quanto riguarda le recenti evoluzioni associate alla digitalizzazione dell'economia.

Ricorda che la Commissione europea sottolinea, in particolare, la vulnerabilità dell'Unione europea in alcuni settori che scontano l'elevata dipendenza da un numero limitato di fornitori di Paesi terzi, in particolare per quanto riguarda le materie prime e i semiconduttori che alimentano le soluzioni digitali, i cui problemi di approvvigionamento hanno rallentato la produzione industriale dell'Unione europea. A tal proposito, nel programma di lavoro si richiama la proposta di legge europea sui semiconduttori, volta, tra l'altro, ad assicurare la sicurezza delle forniture di tali materie prime. In tal senso la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento sui semiconduttori, il cosiddetto

« *Chips Act* », l'8 febbraio 2022. Obiettivo primario della proposta è quello di rendere l'Unione europea *leader* nel campo della progettazione, della fabbricazione e dell'imballaggio di *chip* avanzati, e ridurre così il suo grado di dipendenza dai Paesi terzi per gli approvvigionamenti.

Segnala quindi che secondo il programma del trio di presidenza del Consiglio, la promozione dello sviluppo dei *chip* a semiconduttori contribuirà a conseguire l'obiettivo della sovranità digitale dell'Unione.

Quanto alla relazione programmatica segnala che in essa si afferma che l'Italia attribuisce grande rilievo all'obiettivo di creare le condizioni per un significativo incremento della capacità produttiva dell'Unione entro il 2030 e assicurare le forniture di microprocessori nell'Unione europea, con il sostegno finanziario degli Stati membri agli investimenti innovativi.

Evidenzia poi che il programma di lavoro della Commissione europea prevede, inoltre, la presentazione di una legge europea sulla ciberresilienza dei prodotti (III trimestre 2022), nonché l'avvio di un sistema di comunicazione sicuro globale dell'Unione europea basato sulla tecnologia spaziale (II trimestre 2022), per fornire connettività a banda larga in quei luoghi dell'Unione europea in cui ancora non esiste e garantire comunicazioni indipendenti sicure per gli Stati membri. L'allegato del programma annuncia anche la presentazione, nel II trimestre del 2022, di una Strategia dell'Unione europea per la gestione del traffico spaziale (avente carattere non legislativo). È infine preannunciato un Piano d'azione per accelerare la trasformazione digitale del settore dell'energia, ritenuto necessario per garantire la transizione verso le energie rinnovabili, la mobilità connessa, gli edifici intelligenti e un sistema energetico più integrato e maggiormente incentrato sui consumatori (la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 e una comunicazione congiunta su un approccio

dell'Unione europea per la gestione del traffico spaziale lo scorso 15 febbraio).

Osserva, più in generale, che in materia di politica spaziale il programma del trio di presidenza del Consiglio sottolinea l'importanza di rafforzare le relazioni funzionali tra i principali attori dell'Unione per assicurare un'attuazione efficace del programma spaziale dell'Unione europea. Si afferma l'intenzione di sostenere la ricerca, lo sviluppo e le applicazioni industriali, di promuovere in tutto il mondo i programmi faro dell'Unione europea Galileo e Copernicus, di sviluppare possibili nuove iniziative, compresa la connettività spaziale sicura, e di continuare a promuovere un comportamento responsabile nello spazio, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.

Segnala poi che la Commissione europea ribadisce, altresì, l'importanza del potenziamento delle competenze e dell'istruzione digitale, indicato quale obiettivo chiave nella «bussola per il digitale», in particolare preannunciando misure volte ad agevolare e promuovere le competenze digitali nelle scuole e nell'istruzione superiore.

Rileva quindi che la relazione programmatica del Governo attribuisce importanza prioritaria all'accrescimento delle competenze digitali e alla riduzione del fenomeno del *digital divide*. Viene in particolare richiamata l'iniziativa Repubblica digitale, nel cui ambito è stata definita la Strategia nazionale per le competenze digitali, approvata a luglio 2020. Il piano operativo per l'attuazione della Strategia prevede azioni su quattro assi di intervento (istruzione e formazione superiore, forza lavoro attiva, competenze specialistiche ICT, competenze per i cittadini).

Segnala in particolare che la ricerca e l'innovazione – secondo inoltre il programma di lavoro della Commissione europea – contribuiranno a realizzare la ripresa dell'Europa, sulla base di una crescita economica in grado di guidare le transizioni verde e digitale. È ritenuto importante per l'Europa rimanere all'avanguardia nella scienza e in prima linea nell'innovazione.

Quanto al programma del trio di presidenza del Consiglio osserva che in esso si annuncia che proseguiranno le discussioni sullo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca e che sarà fornito un contributo alla definizione e all'attuazione della politica in materia di ricerca e innovazione per affrontare le sfide sociali ed economiche esistenti a vantaggio dei cittadini dell'Unione, con l'obiettivo di rafforzare il panorama delle infrastrutture di ricerca e lo sforzo di ricerca (fondamentale, applicata e innovativa) nell'Unione europea.

Evidenzia quindi che la relazione programmatica annuncia che, nel 2022, il Governo intenderà proseguire nella sua azione di coordinamento e di promozione della partecipazione dell'Italia al programma quadro di ricerca e innovazione. Tale azione si svolgerà sia tramite la partecipazione a grandi progetti che richiedono un cofinanziamento nazionale, sia attraverso azioni finalizzate alla diffusione della conoscenza del programma presso tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano partecipare ad esso. L'azione del Governo sarà finalizzata a promuovere una partecipazione coordinata da parte dei soggetti residenti nel territorio nazionale, in modo tale da migliorare i risultati di performance, con particolare riguardo al tasso di successo finanziario. I risultati attesi sono, secondo la relazione, un incremento dei risultati di performance rispetto al programma precedente (*Horizon 2020*), con particolare riguardo ai bandi dello *European Research Council*, e un buon posizionamento nell'ambito dei bandi dello *European Innovation Council*, di nuova istituzione. Il Governo annuncia, infine, che intende favorire il dialogo in materia di ricerca e innovazione con i Paesi extra-europei, sia con quelli ad alto tasso di sviluppo, sia con i Paesi in via di sviluppo e con contingenze di crisi.

Ricorda, infine, che il programma del trio delle presidenze del Consiglio prevede, tra l'altro, l'impegno a garantire la sovranità dell'Unione in modo aperto e autodeterminato, a promuovere contenuti culturali e un settore dei media forte, come pure soluzioni industriali affidabili, nonché a

rafforzare la ciberresilienza. Gli obiettivi, secondo tale programma, potranno essere realizzati mediante lo sviluppo di una serie di tecnologie, che includono, tra l'altro, i supercomputer, la computazione quantistica, le catene di blocchi (*blockchain*) e l'intelligenza artificiale.

Segnala che, in materia, la relazione programmatica, il Governo ribadisce l'impegno a promuovere la partecipazione del sistema produttivo nazionale alle iniziative relative allo sviluppo di un sistema europeo di supercalcolo (*High performance computing-HPC*). In particolare, in considerazione della prevalenza di PMI nel sistema nazionale della produzione e dei servizi, il Governo intende incentivare l'accesso alle infrastrutture HPC, anche attraverso il credito di imposta, promuovere la formazione qualificata del personale aziendale su HPC e *Big Data* e attivare programmi di dottorato di ricerca industriale su questi temi.

Per quanto riguarda la tematica « Un'Europa più forte nel mondo », nel suo ambito, segnala in particolare che il programma di lavoro della Commissione europea prevede tra le altre iniziative, nel corso del 2022, di presentare una proposta di modifica del regolamento di blocco per proteggere meglio gli operatori dell'Unione europea, siano essi privati o imprese, scoraggiando e contrastando ulteriormente l'applicazione extraterritoriale di sanzioni da parte di Paesi terzi; presentare una comunicazione in merito ad una nuova strategia internazionale di mobilitazione per l'energia, che prenderà in considerazione nuove opportunità per la diffusione di un sistema energetico pulito e la promozione dell'efficienza energetica e di tecnologie sicure e sostenibili, passando gradualmente dall'uso dei combustibili fossili a soluzioni energetiche verdi (ricorda che la nuova strategia internazionale di mobilitazione dell'energia, presentata dalla Commissione europea il 18 maggio 2022 nell'ambito del pacchetto di proposte relative al piano *RepowerEU*, mira a rafforzare la sicurezza energetica e l'autonomia strategica dell'Unione europea; diversificare l'approvvigionamento energetico dell'Unione europea e aumentare il risparmio e l'efficienza energetica; accelerare la

transizione energetica globale verde per garantire una transizione sostenibile e sicura ed energia a prezzi accessibili; sostenere l'Ucraina e altri Paesi che sono stati direttamente o indirettamente colpiti dall'aggressione russa; costruire partenariati internazionali per promuovere l'energia pulita a livello globale).

Fa poi presente che nel programma di 18 mesi del Consiglio, il trio di presidenza afferma la propria intenzione di perseguire una linea d'azione più strategica, aumentando la capacità dell'Unione europea di agire in modo autonomo per salvaguardare i suoi interessi, difendere i suoi valori e il suo stile di vita, continuando a svolgere un ruolo determinante nella promozione del multilateralismo e dell'ordine internazionale basato su regole. In tema di commercio, il programma di 18 mesi del Consiglio intende contribuire a definire un nuovo sistema di *governance* economica globale fondato su un'agenda di libero scambio ambiziosa ed equilibrata, basata sull'Organizzazione Mondiale del Commercio, per realizzare la riforma della quale si preannuncia un impegno specifico. Tale programma sarà affiancato da un'agenda commerciale bilaterale, nel contempo tutelando l'Unione dalle pratiche sleali e abusive e garantendo la reciprocità.

Infine, per quanto concerne la relazione programmatica, evidenzia che il Governo indica che occorrerà perseguire una maggiore autonomia strategica dell'Unione europea, intesa come capacità di agire e gestire crisi insieme ai partner, ove possibile, e in autonomia, ove necessario. In tal senso, occorrerà guadagnare un'autonomia non tanto da altri attori, quanto nello svolgimento di compiti concreti. In particolare, il Governo intende promuovere progetti volti a aumentare la capacità dell'Unione di rispondere agli *shock* esterni, di qualunque natura, per aumentare l'autonomia strategica nei settori cruciali dell'energia, della difesa e delle cooperazioni industriali, specialmente nei campi « verde » e digitale. In tema di politica commerciale comune, il Governo indica che continuerà ad assicurarne la coerenza con gli interessi del sistema economico-produttivo italiano per

offrire nuove opportunità di sbocco all'export, diversificare le fonti di approvvigionamento (in particolare di materie prime essenziali), tutelare le sensibilità del sistema commerciale italiano e contrastare la concorrenza sleale. In particolare, l'Italia continuerà a sostenere l'attuazione, da parte dell'Unione europea, di una politica commerciale comune aperta basata su sostenibilità, resilienza e *level playing field*. Oltre alla negoziazione e finalizzazione di nuovi accordi (con Mercosur, Messico, Cile, Nuova Zelanda, Australia) e la ripresa di un dialogo transatlantico costruttivo, l'Italia sosterrà l'applicazione corretta degli accordi esistenti e l'ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione europea. In ambito multilaterale si continuerà a sostenere gli sforzi dell'Unione europea per promuovere la riforma

dell'Organizzazione mondiale del commercio, sbloccare la paralisi del sistema di risoluzione delle controversie, ovviare all'inadeguatezza delle regole esistenti e lanciare nuove iniziative.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 23 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.05 alle 12.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), Michele de Pascale, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	70
--	----

AUDIZIONI

Giovedì 23 giugno 2022. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), Michele de Pascale, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Michele DE PASCALE, *Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)*, svolge, da remoto, una relazione sui temi oggetto

dell'audizione, trasmettendo della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco PEROSINO (FIBP-UDC) e Cristian INVERNIZZI, *presidente*.

Michele DE PASCALE, *Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)*, intervenendo da remoto, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare il Presidente de Pascale, dispone che la documentazione trasmessa sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione dell'Amministratore delegato e Direttore Generale di TIM, dottor Pietro Labriola . 71

Giovedì 23 giugno 2022. — Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 9.30.

Audizione dell'Amministratore delegato e Direttore Generale di TIM, dottor Pietro Labriola.

Il Comitato procede all'audizione dell'Amministratore delegato e Direttore Generale di TIM, dottor Pietro LABRIOLA, il

quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e il deputato Enrico BORGHI (PD).

Il dottor LABRIOLA, con alcune integrazioni da parte del dott. Eugenio SANTAGATA, Chief Public Affair & Security Office, ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 10.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	72
Audizione di Antonio Degortes (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.10 alle 12.20.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 23 giugno 2022. — Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 12.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Antonio Degortes.
(*Svolgimento e conclusione*).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, introduce l'audizione di Antonio Degortes che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Antonio DEGORTES svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, i deputati Ingrid BISA (LEGA), Susanna CENNI (PD) e Luca MIGLIORINO (M5S), ai quali risponde Antonio DEGORTES.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia Antonio Degortes per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

SEDE REFERENTE:

DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 3656 Governo, approvato con modificazioni dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Relazione introduttiva</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, nell'ambito dell'esame del testo unificato C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi recante: Istituzione e disciplina dei tirocini curriculari (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva relativa alla promozione di energia da fonti rinnovabili. COM(2021)557 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	16
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	18

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 3656 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	20
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	33

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI:

5-08267 Boldrini: Sulle iniziative per favorire la revoca da parte del Governo di Israele dell'inserimento di sei ong palestinesi nella lista delle organizzazioni terroristiche.	
---	--

5-08321 Ehm: Sulle iniziative per favorire la revoca da parte del Governo di Israele dell'inserimento di sei ong palestinesi nella lista delle organizzazioni terroristiche	35
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	38
5-08257 Zanella: Sul negoziato per la candidatura di Milano a sede della terza sezione centrale del Tribunale unificato dei brevetti	37
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	39
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2790-terdecies Governo, C. 2920 Ungaro, C. 3193 Quartapelle Procopio, C. 3212 Fitzgerald Nissoli, C. 3214 Borghese, C. 3276 Siragusa, C. 3311 Siragusa, C. 3375 Di Stasio e C. 3619 Formentini	37
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Incontro con il Vice Primo Ministro e Ministro della difesa della Repubblica del Montenegro, Rasko Konjevic, e una sua delegazione	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
SEDE CONSULTIVA:	
DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 3656 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	42
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	58
X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte. (COM(2021)645 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. (Doc. LXXXVI, n. 5).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), Michele de Pascale, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	70

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione dell'Amministratore delegato e Direttore Generale di TIM, dottor Pietro Labriola . 71

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 72

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 72

Audizione di Antonio Degortes (*Svolgimento e conclusione*) 72

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

